



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 426

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 30 giugno 2015

I N D I C E

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):		
<i>Plenaria</i>	»	7

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	9

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	21
<i>Plenaria</i>	»	22
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	25
4 ^a - Difesa:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	58
<i>Plenaria</i>	»	59
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	63
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	75

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 190)</i>	<i>Pag.</i>	80
<i>Plenaria</i>	»	80
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	83
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	93
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56)</i>	»	98
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	99
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 151)</i>	»	103
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	104
<i>Plenaria</i>	»	105

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	113
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	114
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	115

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	117
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i>	»	118

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 30 giugno 2015

Plenaria

23^a Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
BOCCIA

indi del Vice Presidente della 5^a Commissione del Senato
SANGALLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Presidente delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, Angelo Buscema, accompagnato dal magistrato delle Sezioni riunite in sede di controllo, Clemente Forte.

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BOCCIA (PD) avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio: audizione di rappresentanti della Corte dei conti**

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il presidente BUSCEMA e il consigliere FORTE svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) e i deputati PALESE (*FI-PdL*) e Laura CASTELLI (*M5S*).

Il consigliere FORTE fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente SANGALLI ringrazia il presidente Buscema e il consigliere Forte per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 30 giugno 2015

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione del Senato
FORMIGONI

Interviene il commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FORMIGONI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, sui temi della politica agricola comune e sugli effetti del Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti sulle denominazioni di origine

Il presidente FORMIGONI introduce l'audizione.

L'onorevole SANI (*PD*), presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati, rivolge un indirizzo di saluto.

Il commissario Phil HOGAN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati OLIVERIO (*PD*) e GALLINELLA (*M5S*) e la senatrice BERTUZZI (*PD*).

Il commissario Phil HOGAN replica agli intervenuti.

Intervengono, altresì, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, i senatori CANDIANI (*LN-Aut*) e AMIDEI (*FI-PdL XVII*) e il deputato ZACCAGNINI (*SEL*).

Il commissario Phil HOGAN risponde agli ulteriori quesiti formulati.

Il presidente FORMIGONI ringrazia il Commissario per l'esauriente intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****6^a (Finanze e tesoro)**

Martedì 30 giugno 2015

Plenaria**9^a Seduta***Presidenza del Presidente della 2^a Commissione*

PALMA

*La seduta inizia alle ore 16,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (n. 171)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il relatore per la 6^a Commissione MOSCARDELLI (PD) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice BOTTICI (M5S) lamenta la mancanza di un'osservazione relativa all'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, connotato da un'eccessiva vaghezza circa la determinazione del valore da attribuire ai pagamenti in natura effettuati ai governi, da inserire nella specifica relazione. Sollecita quindi in relazione all'articolo 4, comma 3, i relatori a prendere in considerazione l'eccessiva genericità delle cause indicate al fine della possibilità di esclusione dalla relazione

consolidata sui pagamenti ai governi, redatta dalla società madre, di pagamenti effettuati dalla società figlia.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) esprime una valutazione complessivamente favorevole sullo schema di parere. Invita tuttavia i relatori a valutare una riformulazione dell'osservazione di cui alla lettera m), al fine di evitare di sollecitare in concreto un deleterio appesantimento degli oneri amministrativi a carico delle società di minori dimensioni.

Il relatore per la 6^a Commissione MOSCARDELLI (*PD*) ritiene che non sia necessario integrare lo schema di parere secondo quanto suggerito dalla senatrice Bottici in riferimento all'articolo 3, comma 5, mentre dichiara la propria disponibilità rispetto a un'integrazione relativamente alle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 4, nonché a una riformulazione nel senso auspicato dal senatore Carraro.

Il relatore per la 2^a Commissione ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) condivide la posizione espressa dal relatore Moscardelli e propone di integrare lo schema di parere con una nuova lettera a), volta a invitare il Governo a valutare l'opportunità di specificare i criteri in base ai quali la società madre possa ritenere impossibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le informazioni necessarie alla redazione della relazione consolidata sui pagamenti ai governi. Propone inoltre di modificare l'osservazione concernente i controlli, così che il testo non configuri un'ipotesi di sussistenza di un nesso causale fra la mancanza di un sistema di controllo obbligatorio nelle società di minori dimensioni e il verificarsi di danni all'economia nazionale.

Lo schema di parere, così come modificato, pubblicato in allegato, viene quindi posto in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DI GOVERNO N. 171

Le Commissioni 2^a e 6^a riunite, esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessò

che lo schema di decreto in titolo rientra nell'ambito dei provvedimenti normativi necessari al recepimento della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e che la delega legislativa è stata conferita al Governo con la legge di delegazione europea – secondo semestre – legge 7 ottobre 2014, n. 154, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251;

che la direttiva 2013/34/UE abroga le precedenti direttive del Consiglio in materia di conti annuali e consolidati, ne ripropone in parte molti dei contenuti e, nel contempo, reca innovazioni all'ordinamento contabile europeo, mirando a rendere più trasparenti i rapporti commerciali tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso, nonché a tutelare i soci e i terzi, con obbligo in capo agli Stati membri di conformare i propri ordinamenti entro il termine di recepimento del 20 luglio 2015, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016;

che l'ambito d'applicazione della direttiva, secondo quanto indicato nell'articolo 1, paragrafo 1, riguarda sostanzialmente le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni, a cui si aggiungono anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, mentre per altre tipologie di società (società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche e intermediari finanziari e imprese di assicurazione) si applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS;

che con altro provvedimento attuativo (Atto Governo n. 172), all'esame della Commissione Finanze, sono invece rivisti gli obblighi di bilancio per i confidi minori e gli operatori di microcredito, di cui, rispettivamente, agli articoli 112 e 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), ai quali si applica una specifica attività di controllo da parte di organismi di categoria vigilati a loro volta dalla Banca d'Italia, e per gli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo dell'articolo 106 del TUB e vigilati dalla Banca d'Italia, tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS in forza del Regolamento CE 1606/2002, limitatamente agli obblighi di consolidamento;

che gli articoli da 1 a 5 dello schema di decreto in oggetto recepiscono le disposizioni della direttiva 2013/34/UE (articoli 41 e seguenti) che introducono, in capo alle imprese che operano nel settore estrattivo e in quello di utilizzo delle aree forestali, particolari obblighi di trasparenza con riguardo ai pagamenti effettuati a favore dei Governi e di altri enti dei Paesi ove esse operano in regime di concessione e che tali obblighi consistono nel redigere e pubblicare una relazione, su base sia individuale sia consolidata, che riporti in modo analitico, per ammontare e natura, i pagamenti effettuati a Governi e ad altri soggetti pubblici o privati, a fronte delle concessioni o delle licenze ottenute;

rilevato

che all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto in titolo si afferma il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nell'indicazione dei pagamenti e loro eventuali suddivisioni o aggregazioni;

che l'articolo 5, recante disposizioni in materia di pubblicità e sanzioni, al comma 1 prevede che le relazioni sui pagamenti ai Governi previste dall'articolo 2, redatte su base individuale o consolidata, siano depositate a cura degli amministratori della società, presso l'ufficio del registro delle imprese e che il deposito avvenga entro lo stesso termine previsto per il deposito del bilancio di esercizio, pur non essendo tale termine previsto espressamente dalla direttiva oggetto di recepimento ed anzi pur prevedendo l'articolo 6 della direttiva medesima – così come modificato dalla direttiva 2013/50/UE di Parlamento europeo e Consiglio del 22 ottobre 2013 – che la predetta relazione sui pagamenti effettuati ai Governi sia pubblicata entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario restando a disposizione del pubblico per almeno 10 anni;

che l'articolo 5, comma 3, del provvedimento in titolo introduce l'obbligo per il revisore legale o la società di revisione legale di formulare un giudizio circa la conformità delle relazioni di cui all'articolo 2, mentre l'articolo 48, paragrafo 3, della direttiva oggetto di attuazione – in aderenza a quanto indicato nel punto 52 del considerando – considera tale onere solo come eventuale, da valutarsi al termine del riesame complessivo della disciplina da parte della Commissione europea entro il 21 luglio 2018 e che siffatta anticipazione potrebbe essere foriera di disparità di trattamento tra imprese nazionali ed altre imprese europee che non prevedono siffatto obbligo;

che l'articolo 5, commi 4 e 5, prevedendo per gli amministratori che omettano il deposito delle relazioni sui pagamenti, ovvero che depositino relazioni il cui contenuto non contiene le informazioni previste, oppure che depositino relazioni che contengono informazioni non veritiere ovvero che depositino tali atti oltre il termine di sessanta giorni – oltre all'ammenda fino a centoventimila euro – anche la pena detentiva sino ad un anno e che tali previsioni rischiano di porre problemi di coordinamento ed applicativi con analoghe fattispecie penalmente rilevanti già presenti nel nostro sistema, ed in particolare con quelle più gravemente san-

zionate delle false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 2015;

che, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, potrebbe ritenersi preferibile il ricorso a sanzioni amministrative pecuniarie nelle fattispecie disciplinate ai predetti commi 4 e 5 dell'articolo 5;

che il comma 1 dell'articolo 6 modifica l'articolo 2357-ter del codice civile in materia di azioni proprie, prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto attraverso la costituzione di una riserva di capitale di segno negativo;

che il comma 2 dell'articolo 6 modifica altresì l'articolo 2423 del codice civile introducendo l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario quale ulteriore documento di bilancio fondamentale per il miglioramento della qualità delle informazioni contabili fornite;

che il comma 7 dell'articolo 6 introduce nel codice civile l'articolo 2425-ter che disciplina il contenuto del rendiconto finanziario, statuendo in particolare che esso deve rappresentare i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscono all'attività operativa, finanziaria o di investimento;

che il nuovo articolo 2435-ter del codice civile – così come inserito dal comma 13 dell'articolo 6 dello schema di decreto in titolo – introduce disposizioni normative con riferimento al bilancio delle micro e piccole imprese, al fine di consentire a queste realtà imprenditoriali di poter fruire di semplificazioni in tema di predisposizione e redazione del bilancio di esercizio;

esprimono parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, al comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto in titolo – in analogia a quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva 2013/34/UE, così come modificato dalla direttiva 2013/50/UE – che le relazioni sui pagamenti ai governi siano depositate a cura degli amministratori della società presso l'ufficio del registro delle imprese entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario restando a disposizione del pubblico per almeno dieci anni;

b) si invita il Governo a valutare l'opportunità di espungere dallo schema di decreto in titolo la previsione di cui all'articolo 5, comma 3, circa l'obbligo in capo al revisore legale o alla società di revisione legale di esprimere un giudizio di conformità sulla relazione sui pagamenti ai governi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 48, paragrafo 3, nonché dal punto 52 considerando della direttiva 2013/34/UE;

c) si reputa opportuno che il comma 4 dell'articolo 5 dello schema di decreto in titolo sia riformulato inserendo la clausola «salvo che il fatto costituisca reato» e prevedendo che gli amministratori della società che omettono di depositare le relazioni di cui all'articolo 2, ovvero che depositano relazioni prive delle informazioni di cui all'articolo 3 o relazioni

che contengono informazioni non veritiere, siano puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino ad euro centoventimila;

d) si invita il Governo a rivedere la disciplina delle azioni proprie di cui all'art. 2357-ter codice civile – così come modificato dall'articolo 6, comma 1, dello schema in oggetto – che, diversamente da quanto disposto in passato, prevede l'obbligo di iscrizione nel patrimonio netto attraverso una voce di riserva di segno negativo. Dubbi sorgono dal punto di vista ragionieristico ed informativo in merito alla contabilizzazione della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. Nella prassi aziendale l'acquisto di azioni proprie avviene, tra le altre, anche per finalità di investimento e sviluppo della società ed in tale circostanza la rappresentazione contabile di tale operazione come riduzione del patrimonio netto, andrebbe a fornire una visione non corretta dell'impresa. Infatti, le società che attuano investimenti attraverso l'acquisto di azioni proprie vedono paradossalmente ridursi il proprio patrimonio, con conseguenze dal punto di vista della solidità aziendale e della loro valutazione ai fini del merito creditizio;

e) si reputa opportuno escludere dallo schema di decreto in titolo l'introduzione del nuovo principio di rilevanza in virtù dei potenziali effetti negativi sulla veridicità dei dati di bilancio. A regime non sarà più necessario rispettare alcuni obblighi, quali quelli in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. L'applicazione del nuovo criterio potrebbe nuocere alla chiarezza e veridicità delle informazioni fornite;

f) si reputa opportuno altresì escludere – al comma 8 dell'articolo 6 dello schema di decreto in titolo – l'applicazione del metodo di derivazione IASB in materia di costo ammortizzato. Tale obbligo è in netto contrasto con le finalità informative proprie delle piccole e medie imprese che rappresentano il principale target di riferimento dell'intervento legislativo. Dubbi si registrano sul miglioramento della qualità delle informazioni fornite in conseguenza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato, soprattutto nelle società non quotate, che hanno interesse a conoscere gli importi nominali dei titoli di credito e di debito e non già altri tipi di valori. Inoltre, l'introduzione del criterio è palesemente contraria al principio della semplificazione a cui si ispira la norma e da un punto di vista normativo tale criterio non risulta essere neanche richiamato dalla direttiva contabile;

g) si invita il Governo ad introdurre maggiori semplificazioni all'articolo 2427 codice civile in materia di contenuto della nota integrativa – così come modificato dal comma 9 dell'articolo 6 dello schema di decreto in titolo –, in particolare per ciò che riguarda le informazioni da inserire nel documento contabile di natura descrittiva che insieme allo stato patrimoniale ed al conto economico rappresentano l'ossatura del bilancio di esercizio. Sovrapposizioni nell'ambito della informativa sono possibili alla luce della nuova normativa in quanto la gran parte dei dati da indicare ai sensi del numero 9 dovranno essere indicati anche al numero 22-ter e in materia di «eventi successivi». Per quanto riguarda quest'ultimi, il numero

22-*quater*) prevede che la nota integrativa riporti la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio senza tener conto che tale obbligo informativo relativo agli eventi successivi è già richiamato dall'articolo 2423 bis, comma 4, duplicando di fatto le informazioni richieste da fornire;

h) si ritiene opportuno estendere al rendiconto finanziario alcune disposizioni riferite allo stato patrimoniale e al conto economico quali l'obbligo della comparabilità delle voci e il divieto di compensi di partite con il fine ultimo di rendere più chiara la rappresentazione delle dinamiche finanziarie che hanno caratterizzato la vita aziendale;

i) si ritiene opportuno – con riferimento al nuovo obbligo di redazione del rendiconto finanziario – porre in essere una serie di iniziative volte a «semplificarne» gli adempimenti burocratici ed amministrativi, riducendo gli oneri a carico delle PMI; tale sforzo deve coinvolgere in particolare gli aspetti di contabilità e di informativa economico-finanziaria legati alla redazione del rendiconto finanziario per le piccole e medie imprese ed all'interno di queste ultime quelle con elevati movimenti finanziari può rilevarsi particolarmente complessa ed onerosa;

l) si invita il Governo a rivedere le disposizioni concernenti il bilancio delle micro e piccole imprese, di cui all'articolo 2435-*ter* – come modificato dal comma 13 dell'articolo 6 dello schema di decreto – in quanto, pur partendo dall'idea che tali realtà debbano poter fruire di semplificazioni, è inevitabile notare che molte delle semplificazioni introdotte appaiono eccessive e rischierebbero di rendere praticamente nulla la funzione informativa del bilancio. In particolare, le disposizioni sul contenuto della nota integrativa solo formalmente sono in grado di produrre una riduzione di oneri amministrativi, poiché le informazioni che possono non essere richieste sono per lo più note a chi prepara il bilancio. Ulteriore aspetto riguarda la mancata indicazione di elementi fondamentali per la valutazione dell'azienda ai fini dell'accesso al credito e, in termini più generali, della trasparenza, presupposto necessario per una valutazione reale del profilo di rischio dell'attività produttiva;

m) si invita infine il Governo ad introdurre norme più stringenti per quanto riguarda i controlli. Non prevedere un sistema di controllo obbligatorio nelle società di minori dimensioni (sicuramente per le Spa e anche in talune circostanze per gli altri enti societari), con l'obiettivo della riduzione degli adempimenti burocratici recherebbe un danno rilevante e duraturo a tutto il tessuto economico nazionale, rendendo poco credibili i bilanci, danno non compensato dai risparmi legati ai minori oneri a carico delle imprese per la non attivazione dei sistemi di controllo interno ed esterno. Sarebbe invece utile prevedere un sistema di controllo in tutte quelle fattispecie in cui vi sono finanziamenti pubblici rilevanti per il sostenimento dell'attività e situazioni debitorie sproporzionate, determinate sulla base di indicatori capaci di evidenziare l'esistenza di una situazione critica e di prevenire comportamenti di potenziale danneggiamento per i soggetti interessati alla conduzione dell'attività.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 171

Le Commissioni 2^a e 6^a riunite, esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi

che lo schema di decreto in titolo rientra nell'ambito dei provvedimenti normativi necessari al recepimento della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e che la delega legislativa è stata conferita al Governo con la legge di delegazione europea – secondo semestre – legge 7 ottobre 2014, n. 154, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251;

che la direttiva 2013/34/UE abroga le precedenti direttive del Consiglio in materia di conti annuali e consolidati, ne ripropone in parte molti dei contenuti e, nel contempo, reca innovazioni all'ordinamento contabile europeo, mirando a rendere più trasparenti i rapporti commerciali tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso, nonché a tutelare i soci e i terzi, con obbligo in capo agli Stati membri di conformare i propri ordinamenti entro il termine di recepimento del 20 luglio 2015, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016;

che l'ambito d'applicazione della direttiva, secondo quanto indicato nell'articolo 1, paragrafo 1, riguarda sostanzialmente le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni, a cui si aggiungono anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, mentre per altre tipologie di società (società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche e intermediari finanziari e imprese di assicurazione) si applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS;

che con altro provvedimento attuativo (Atto Governo n. 172), all'esame della Commissione Finanze, sono invece rivisti gli obblighi di bilancio per i confidi minori e gli operatori di microcredito, di cui, rispettivamente, agli articoli 112 e 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), ai quali si applica una specifica attività di controllo da parte di organismi di categoria vigilati a loro volta dalla Banca d'Italia, e per gli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo dell'articolo 106 del TUB e vigilati dalla Banca d'Italia, tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS in forza del Regolamento CE 1606/2002, limitatamente agli obblighi di consolidamento;

che gli articoli da 1 a 5 dello schema di decreto in oggetto recepiscono le disposizioni della direttiva 2013/34/UE (articoli 41 e seguenti)

che introducono, in capo alle imprese che operano nel settore estrattivo e in quello di utilizzo delle aree forestali, particolari obblighi di trasparenza con riguardo ai pagamenti effettuati a favore dei Governi e di altri enti dei Paesi ove esse operano in regime di concessione e che tali obblighi consistono nel redigere e pubblicare una relazione, su base sia individuale sia consolidata, che riporti in modo analitico, per ammontare e natura, i pagamenti effettuati a Governi e ad altri soggetti pubblici o privati, a fronte delle concessioni o delle licenze ottenute;

rilevato

che all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto in titolo si afferma il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nell'indicazione dei pagamenti e loro eventuali suddivisioni o aggregazioni;

che l'articolo 5, recante disposizioni in materia di pubblicità e sanzioni, al comma 1 prevede che le relazioni sui pagamenti ai Governi previste dall'articolo 2, redatte su base individuale o consolidata, siano depositate a cura degli amministratori della società, presso l'ufficio del registro delle imprese e che il deposito avvenga entro lo stesso termine previsto per il deposito del bilancio di esercizio, pur non essendo tale termine previsto espressamente dalla direttiva oggetto di recepimento ed anzi pur prevedendo l'articolo 6 della direttiva medesima – così come modificato dalla direttiva 2013/50/UE di Parlamento europeo e Consiglio del 22 ottobre 2013 – che la predetta relazione sui pagamenti effettuati ai Governi sia pubblicata entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario restando a disposizione del pubblico per almeno 10 anni;

che l'articolo 5, comma 3, del provvedimento in titolo introduce l'obbligo per il revisore legale o la società di revisione legale di formulare un giudizio circa la conformità delle relazioni di cui all'articolo 2, mentre l'articolo 48, paragrafo 3, della direttiva oggetto di attuazione – in aderenza a quanto indicato nel punto 52 del considerando – considera tale onere solo come eventuale, da valutarsi al termine del riesame complessivo della disciplina da parte della Commissione europea entro il 21 luglio 2018 e che siffatta anticipazione potrebbe essere foriera di disparità di trattamento tra imprese nazionali ed altre imprese europee che non prevedono siffatto obbligo;

che l'articolo 5, commi 4 e 5, prevedendo per gli amministratori che omettano il deposito delle relazioni sui pagamenti, ovvero che depositino relazioni il cui contenuto non contiene le informazioni previste, oppure che depositino relazioni che contengono informazioni non veritiere ovvero che depositino tali atti oltre il termine di sessanta giorni – oltre all'ammenda fino a centoventimila euro – anche la pena detentiva sino ad un anno e che tali previsioni rischiano di porre problemi di coordinamento ed applicativi con analoghe fattispecie penalmente rilevanti già presenti nel nostro sistema, ed in particolare con quelle più gravemente sanzionate delle false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 2015;

che, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, potrebbe ritenersi preferibile il ricorso a sanzioni amministrative pecuniarie nelle fattispecie disciplinate ai predetti commi 4 e 5 dell'articolo 5;

che il comma 1 dell'articolo 6 modifica l'articolo 2357-*ter* del codice civile in materia di azioni proprie, prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto attraverso la costituzione di una riserva di capitale di segno negativo;

che il comma 2 dell'articolo 6 modifica altresì l'articolo 2423 del codice civile introducendo l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario quale ulteriore documento di bilancio fondamentale per il miglioramento della qualità delle informazioni contabili fornite;

che il comma 7 dell'articolo 6 introduce nel codice civile l'articolo 2425-*ter* che disciplina il contenuto del rendiconto finanziario, statuendo in particolare che esso deve rappresentare i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscono all'attività operativa, finanziaria o di investimento;

che il nuovo articolo 2435-*ter* del codice civile – così come inserito dal comma 13 dell'articolo 6 dello schema di decreto in titolo – introduce disposizioni normative con riferimento al bilancio delle micro e piccole imprese, al fine di consentire a queste realtà imprenditoriali di poter fruire di semplificazioni in tema di predisposizione e redazione del bilancio di esercizio;

esprimono parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 4, comma 3, lettera *c*) dello schema di decreto in titolo si invita il Governo a valutare l'opportunità di specificare i criteri in base ai quali la società madre possa ritenere impossibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

b) si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, al comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto in titolo – in analogia a quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva 2013/34/UE, così come modificato dalla direttiva 2013/50/UE – che le relazioni sui pagamenti ai governi siano depositate a cura degli amministratori della società presso l'ufficio del registro delle imprese entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario restando a disposizione del pubblico per almeno dieci anni;

c) si invita il Governo a valutare l'opportunità di espungere dallo schema di decreto in titolo la previsione di cui all'articolo 5, comma 3, circa l'obbligo in capo al revisore legale o alla società di revisione legale di esprimere un giudizio di conformità sulla relazione sui pagamenti ai governi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 48, paragrafo 3, nonché dal punto 52 considerando della direttiva 2013/34/UE;

d) si reputa opportuno che il comma 4 dell'articolo 5 dello schema di decreto in titolo sia riformulato inserendo la clausola «salvo che il fatto costituisca reato» e prevedendo che gli amministratori della società che

omettono di depositare le relazioni di cui all'articolo 2, ovvero che depositano relazioni prive delle informazioni di cui all'articolo 3 o relazioni che contengono informazioni non veritiere, siano puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino ad euro centoventimila;

e) si invita il Governo a rivedere la disciplina delle azioni proprie di cui all'art. 2357-ter codice civile – così come modificato dall'articolo 6, comma 1, dello schema in oggetto – che, diversamente da quanto disposto in passato, prevede l'obbligo di iscrizione nel patrimonio netto attraverso una voce di riserva di segno negativo. Dubbi sorgono dal punto di vista ragionieristico ed informativo in merito alla contabilizzazione della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. Nella prassi aziendale l'acquisto di azioni proprie avviene, tra le altre, anche per finalità di investimento e sviluppo della società ed in tale circostanza la rappresentazione contabile di tale operazione come riduzione del patrimonio netto, andrebbe a fornire una visione non corretta dell'impresa. Infatti, le società che attuano investimenti attraverso l'acquisto di azioni proprie vedono paradossalmente ridursi il proprio patrimonio, con conseguenze dal punto di vista della solidità aziendale e della loro valutazione ai fini del merito creditizio;

f) si reputa opportuno escludere dallo schema di decreto in titolo l'introduzione del nuovo principio di rilevanza in virtù dei potenziali effetti negativi sulla veridicità dei dati di bilancio. A regime non sarà più necessario rispettare alcuni obblighi, quali quelli in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. L'applicazione del nuovo criterio potrebbe nuocere alla chiarezza e veridicità delle informazioni fornite;

g) si reputa opportuno altresì escludere – al comma 8 dell'articolo 6 dello schema di decreto in titolo – l'applicazione del metodo di derivazione IASB in materia di costo ammortizzato. Tale obbligo è in netto contrasto con le finalità informative proprie delle piccole e medie imprese che rappresentano il principale target di riferimento dell'intervento legislativo. Dubbi si registrano sul miglioramento della qualità delle informazioni fornite in conseguenza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato, soprattutto nelle società non quotate, che hanno interesse a conoscere gli importi nominali dei titoli di credito e di debito e non già altri tipi di valori. Inoltre, l'introduzione del criterio è palesemente contraria al principio della semplificazione a cui si ispira la norma e da un punto di vista normativo tale criterio non risulta essere neanche richiamato dalla direttiva contabile;

h) si invita il Governo ad introdurre maggiori semplificazioni all'articolo 2427 codice civile in materia di contenuto della nota integrativa – così come modificato dal comma 9 dell'articolo 6 dello schema di decreto in titolo –, in particolare per ciò che riguarda le informazioni da inserire nel documento contabile di natura descrittiva che insieme allo stato patrimoniale ed al conto economico rappresentano l'ossatura del bilancio di esercizio. Sovrapposizioni nell'ambito della informativa sono possibili

alla luce della nuova normativa in quanto la gran parte dei dati da indicare ai sensi del numero 9 dovranno essere indicati anche al numero 22-ter e in materia di «eventi successivi». Per quanto riguarda quest'ultimi, il numero 22-quater) prevede che la nota integrativa riporti la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio senza tener conto che tale obbligo informativo relativo agli eventi successivi è già richiamato dall'articolo 2423-bis, comma 4, duplicando di fatto le informazioni richieste da fornire;

i) si ritiene opportuno estendere al rendiconto finanziario alcune disposizioni riferite allo stato patrimoniale e al conto economico quali l'obbligo della comparabilità delle voci e il divieto di compensi di partite con il fine ultimo di rendere più chiara la rappresentazione delle dinamiche finanziarie che hanno caratterizzato la vita aziendale;

l) si ritiene opportuno – con riferimento al nuovo obbligo di redazione del rendiconto finanziario – porre in essere una serie di iniziative volte a «semplificarne» gli adempimenti burocratici ed amministrativi, riducendo gli oneri a carico delle PMI; tale sforzo deve coinvolgere in particolare gli aspetti di contabilità e di informativa economico-finanziaria legati alla redazione del rendiconto finanziario per le piccole e medie imprese ed all'interno di queste ultime quelle con elevati movimenti finanziari può rilevarsi particolarmente complessa ed onerosa;

m) si invita il Governo a rivedere le disposizioni concernenti il bilancio delle micro e piccole imprese, di cui all'articolo 2435-ter – come modificato dal comma 13 dell'articolo 6 dello schema di decreto – in quanto, pur partendo dall'idea che tali realtà debbano poter fruire di semplificazioni, è inevitabile notare che molte delle semplificazioni introdotte appaiono eccessive e rischierebbero di rendere praticamente nulla la funzione informativa del bilancio. In particolare, le disposizioni sul contenuto della nota integrativa solo formalmente sono in grado di produrre una riduzione di oneri amministrativi, poiché le informazioni che possono non essere richieste sono per lo più note a chi prepara il bilancio. Ulteriore aspetto riguarda la mancata indicazione di elementi fondamentali per la valutazione dell'azienda ai fini dell'accesso al credito e, in termini più generali, della trasparenza, presupposto necessario per una valutazione reale del profilo di rischio dell'attività produttiva;

n) si invita infine il Governo ad introdurre norme più stringenti per quanto riguarda i controlli. In particolare, ferma restando la mancata previsione di un sistema di controlli obbligatorio nelle società di minori dimensioni (sicuramente per le Spa e anche in talune circostanze per gli altri enti societari), con l'obiettivo della riduzione degli adempimenti burocratici, sarebbe utile prevedere un sistema di controlli in tutte quelle fattispecie in cui vi sono finanziamenti pubblici rilevanti per il sostenimento dell'attività e situazioni debitorie sproporzionate, determinate sulla base di indicatori capaci di evidenziare l'esistenza di una situazione critica e di prevenire comportamenti di potenziale danneggiamento per i soggetti interessati alla conduzione dell'attività.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 30 giugno 2015

Sottocommissione per i pareri**107^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 14,20.*

(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi i relativi emendamenti. Sull'emendamento 4.6 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, nell'ambito della gestione dei servizi di mensa ivi richiamati, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, nel rispetto delle competenze ad essi spettanti in materia.

Sugli emendamenti 5.23 e 5.24 propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste assegnano alle Regioni il potere – che invece è riconducibile alla competenza dello Stato – di rivedere i criteri di esenzione dell'IMU sui terreni agricoli e di individuare le aree territoriali svantaggiate.

Sull'emendamento 5.36 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità che, nella predisposizione di interventi per potenziare il sistema dei controlli, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, nel rispetto delle competenze ad essi spettanti in materia.

Quanto all'emendamento 6-bis.0.4, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui al capoverso 9-*quater*, riguardante i requisiti igienico-sanitari degli stabilimenti di produzione, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta in materia.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo su emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 2, capoverso «3-*quater*», che la definizione di «particolare complessità» ivi prevista è suscettibile di introdurre elementi di indeterminatezza della fattispecie, presentando per questo profili di criticità in riferimento al principio di legalità, di cui all'articolo 25 della Costituzione.

Illustra poi i relativi emendamenti, sui quali propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

289^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Annunziato Vardè, prefetto di Ragusa.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione: audizione del prefetto di Ragusa**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 23 giugno.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto al prefetto Vardè e introduce i lavori.

Svolge il suo intervento il prefetto di Ragusa, Annunziato VARDÈ.

Interviene la PRESIDENTE per alcune richieste di chiarimento, a cui risponde il prefetto VARDÈ.

Prendono quindi la parola il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), la senatrice LO MORO (*PD*) e i senatori CRIMI (*M5S*) e Giovanni MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), nonché la PRESIDENTE per formulare quesiti, a cui risponde il prefetto VARDÈ.

Successivamente intervengono il senatore CRIMI (*M5S*) per svolgere una considerazione e la PRESIDENTE per un'ulteriore richiesta di chiarimento, a cui risponde il prefetto VARDÈ.

Infine, prende la parola il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) per formulare un quesito, a cui risponde il prefetto VARDÈ.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 30 giugno 2015

Plenaria

218^a Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. – *Disciplina delle unioni civili*

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) GIOVANARDI ed altri. – *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) MARCUCCI ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) LUMIA ed altri. – *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) SACCONI ed altri. – *Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) Emma FATTORINI ed altri. – *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. – *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

(1763) ROMANO ed altri. – *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

– e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente PALMA, con riferimento agli emendamenti 7.105, 7.107, 7.109, 7.111 e 7.130 – sui quali la Presidenza si era riservata un'ulteriore valutazione, in merito alla loro proponibilità, nella seduta dello scorso 23 giugno – dichiara gli stessi proponibili a condizione che siano riformulati nei termini di seguito precisati: «al comma 1, alla lettera *b*), aggiungere in fine le seguenti parole: con espressa esclusione dei casi in cui tali istituti abbiano ad oggetto l'unione fra più di due persone.»

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), presentatore dei suddetti emendamenti, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 7.105 viene quindi modificato nell'emendamento 7.105 (testo 2), pubblicato in allegato, mentre gli altri emendamenti citati si intendono ritirati.

Il PRESIDENTE dichiara quindi proponibili gli emendamenti 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99 e 7. 100 a condizione che siano riformulati nei termini di seguito precisati: «al comma 1, alla lettera *b*), aggiungere in fine le seguenti parole: 'e prevedendo in ogni caso la non applicabilità della disciplina del matrimonio alle unioni contratte all'estero in applicazione dei predetti istituti.»

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), presentatore dei suddetti emendamenti, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 7.95 viene quindi modificato nell'emendamento 7.95 (testo 2) pubblicato in allegato, mentre gli altri emendamenti citati si intendono ritirati.

Gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 e 1.19 sono infine dichiarati inammissibili limitatamente alle parti in cui tali proposte contengono riferimenti a disposizioni costituzionali ovvero di accordi internazionali, risultando tali riferimenti privi di qualsiasi reale portata modificativa.

I senatori CUCCA (*PD*) – che fa proprio anche l'emendamento 1.7 – STEFANI (*LN-Aut*) e MALAN (*FI-PdL XVII*) – che fa propri anche gli emendamenti 1.8 e 1.9 – accettano la riformulazione proposta dalla Presidenza. I predetti emendamenti risultano quindi riformulati negli emendamenti 1.6 (testo 2), 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.11 (testo 2) e 1.19 (testo 2), pubblicati in allegato.

La relatrice CIRINNÀ (PD) esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 9 del Testo unificato, ad eccezione degli emendamenti 7.165, 7.171 – rispetto al quale si riserva di chiedere una riformulazione – 8.21, 8.22 e 8.23, sui quali esprime parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

La RELATRICE chiede altresì alla Presidenza di rivalutare la dichiarazione di ammissibilità con riferimento agli emendamenti 3.808, 3.821, 3.890, 3.903, 3.926, 3.989 – in quanto presentano riferimenti normativi erronei o inesistenti – nonché con riferimento agli emendamenti da 3.1058 a 3.1196, 6.53 e 6.54 del fascicolo – allegato 4 – pubblicato nella seduta del 16 giugno, per estraneità della materia.

La Presidenza propone quindi la riformulazione dell'emendamento 3.808 con la sostituzione della parola «1342-ter» con la parola «342-ter», dell'emendamento 3.903 con la sostituzione della parola «11408» con la parola «408» e dell'emendamento 3.926 con la sostituzione delle parole «quarto periodo» con le seguenti «quarto comma». Sugli altri emendamenti si riserva di effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio.

L'emendamento 3.821 è poi ritirato dal proponente, mentre gli emendamenti 3.808, 3.903 e 3.926 vengono modificati dai proponenti nei termini prospettati dalla Presidenza e pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(10-362-388-395-849-874-B) Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il presidente PALMA dispone la nomina del senatore D'Ascola a correlatore del disegno di legge in titolo e dà lettura dei pareri delle Commissioni permanenti 1^a, 3^a e 5^a che sono pervenuti. A tale riguardo precisa che la 1^a Commissione ha espresso parere non ostativo, osservando peraltro, che all'articolo 1 comma 1, capoverso «Art. 613-bis» non è riportata, come causa di discriminazione ai fini della commissione del reato di tortura, l'ipotesi delle condizioni personali e sociali, che invece è presente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1, relativo ai casi di divieto di espulsione o respingimento dello straniero. I pareri della 3^a e della 5^a Commissione sono non ostativi.

Il Presidente dichiara altresì improponibili gli emendamenti 1.1, 1.40 e 1.54, il primo in quanto presentato in violazione della regola sulla «doppia conforme» di cui all'articolo 104, comma 1, del Regolamento e gli altri due per estraneità alla materia.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), nell'illustrare i propri emendamenti, si sofferma in particolare sull'emendamento 1.63 – volto a sopprimere le parole «fuori dei casi previsti dall'articolo 414» dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-*ter*, recante istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura – e sull'emendamento 1.67, volto a prevedere una riduzione delle pene comminate per il suddetto reato di istigazione nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento. Il limite minimo di pena passerebbe da un anno a sei mesi, mentre il limite massimo da sei a tre anni. A tale riguardo precisa che con l'approvazione degli emendamenti 1.63 e 1.67 si tornerebbe al testo così come approvato in prima lettura dal Senato.

Il senatore LUMIA (*PD*) dichiara che gli emendamenti a propria firma tengono conto delle considerazioni svolte in sede di audizioni informali, soprattutto da parte dei rappresentanti delle Forze dell'ordine. L'obiettivo delle proposte emendative è quello di ritornare, sia pur con qualche piccola variazione, alla formulazione del testo licenziato in prima lettura dal Senato. In particolare l'emendamento 1.5 è volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 1, capoverso «Art. 613-*bis*», recante l'introduzione del reato di tortura, prevedendo che chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. L'emendamento 1.13, di contenuto più circoscritto, è volto unicamente a sostituire le parole «violenza» o «minaccia» di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» con le parole «violenze o minacce gravi». L'emendamento 1.20 è finalizzato ad espungere l'avverbio «intenzionalmente» dalla formulazione del primo comma del nuovo articolo 613-*bis*, in quanto lo stesso rischia di creare dubbi ermeneutici di non poco momento. L'emendamento 1.24 è volto a specificare che il reato di tortura abbia come destinatario una persona affidata o comunque sottoposta alla autorità, vigilanza o «controllo» dell'autore del fatto illecito. Analogamente gli emendamenti 1.33, 1.35, 1.41, 1.43 e 4.2 sono volti a modificare il testo al fine di ripristinare, sui punti di volta in volta considerati, la formulazione approvata dal Senato.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), nell'illustrare i propri emendamenti 1.9, 1.10, 1.14, 1.21, 1.26, 1.32, 1.34, 1.61 e 4.1, dichiara che l'obiettivo perseguito dal proprio Gruppo parlamentare è quello di evitare che l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento possa essere uno strumento di ostacolo all'azione delle Forze dell'ordine.

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), analogamente alle osservazioni testé svolte dagli altri senatori, ed in particolare dal senatore Lumia, auspica che l'esame possa consentire di pervenire ad un testo molto simile a quello approvato dal Senato in prima lettura, sia pur con alcune correzioni. A tal fine sono stati presentati gli emendamenti a propria firma 1.16, 1.37, 1.46, 1.50, 1.57, 1.62, 1.68, 3.1, 4.3 e 5.2.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) illustra l'emendamento 1.29 volto a sopprimere all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, le parole «al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose», introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(686) CASSON. – *Modifiche al codice penale in materia di associazioni di tipo mafioso*

(698) BARANI. – *Modifiche al codice penale concernenti il cosiddetto «concorso esterno in associazione mafiosa»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 giugno 2013.

Il relatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), nel riferire sui disegni di legge in titolo, evidenzia come l'esigenza di una riflessione sulla problematica del concorso esterno in associazione mafiosa, pur senz'altro connessa con i temi oggetto della recente decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo sul cosiddetto caso «Contrada», ha in realtà un suo ben più e rilevante radicamento in profili che attengono specificamente all'assetto normativo codicistico, con specifico riferimento all'applicabilità del concorso di cui all'articolo 110 del codice penale a fattispecie a concorso necessario, quale è, in particolare, quella di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice.

In primo luogo, con riferimento alla citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, va rilevato come le considerazioni in essa contenute circa l'origine «giurisprudenziale» della fattispecie di concorso esterno non siano automaticamente trasponibili nell'ordinamento italiano e vadano piuttosto intese collocandole nel contesto normativo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Appare infatti

evidente che in nessun modo può parlarsi di un'origine giurisprudenziale della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, ove tale problema sia valutato nella prospettiva dell'ordinamento interno nella quale non può non rinvenirsi un chiaro ed evidente fondamento normativo di tale fattispecie, fondamento da individuarsi proprio nei citati articoli 110 e 416-*bis* del codice penale. Del resto è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza costituzionale che ha avuto inizio con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, nel riconoscere la possibilità che le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo – nell'interpretazione delle stesse data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo – operino come norme interposte quali parametri nel giudizio di legittimità costituzionale, ha peraltro evidenziato come, ovviamente, tali norme si collocano ad un livello inferiore rispetto a quelle costituzionali e come la loro possibilità di operare come norme interposte sia subordinata alla loro conformità alle norme costituzionali medesime, fra le quali – nell'ambito qui in esame – viene in rilievo l'articolo 25 della Costituzione che riserva, in via assoluta ed esclusiva, al legislatore l'esercizio della potestà punitiva in materia penale.

La problematica del concorso esterno in associazione mafiosa può invece ricollegarsi in modo più appropriato alla formulazione del vigente articolo 110 del codice penale e, in particolare, alla scelta fatta dal legislatore nel 1930 di innovare rispetto alla soluzione contenuta nel codice Zanardelli, non tipizzando le diverse ipotesi di concorso ma configurando piuttosto una figura generale di concorso nel reato per cui, secondo la formulazione del citato articolo 110, quando più persone concorrono nel reato ciascuna soggiace alla pena per questo stabilita, salvo le disposizioni derogatorie contenute nel Capo III del Titolo IV del Libro I del codice penale. La soluzione fatta propria dal legislatore del 1930 non ha, nella pratica, comportato problemi sotto il profilo della tassatività delle fattispecie incriminatrici in riferimento alle ipotesi di incriminazione monosoggettive ordinarie, in quanto rispetto a queste l'esigenza che il concorrente abbia posto in essere una condotta suscettibile di fornire comunque un contributo causale alla determinazione del fatto di reato è apparsa idonea ad assicurare la predetta esigenza di tassatività. Il problema si è invece posto con riferimento alle fattispecie a concorso necessario, quale è, in particolare, quella di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Di ciò è conferma, in primo luogo, proprio la vicenda giurisprudenziale che ha avuto inizio con la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione Demitry nel 1994 rispetto alla quale è sufficiente osservare come, anche limitandosi a considerare le pronunce delle Sezioni unite, il percorso di definizione di una posizione condivisa abbia richiesto ben undici anni, potendosi ritenere concluso solo con la seconda sentenza «Mannino» del 2005. Rispetto a questo quadro deve poi registrarsi un dato ancora più significativo, rappresentato dall'estrema variabilità della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità rispetto alle conclusioni delle Sezioni unite. Rimanendo alla sola giurisprudenza di legittimità sono rinvenibili nella prassi sia pronunce che si attestano sull'indirizzo rigoroso fatto proprio dalle Se-

zioni unite, sia pronunce che in realtà lo ignorano completamente, sia pronunce che, pur facendo mostra di tener conto dei principi enunciati dalle Sezioni unite, in concreto tali principi non applicano.

Rispetto al quadro di insieme così delineato, si pone a suo avviso effettivamente la necessità di un intervento del legislatore che dia a questa materia un assetto che risulti, nella sostanza, maggiormente coerente con i principi costituzionali in materia penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, mercoledì 1° luglio, alle ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata giovedì 2 luglio, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,35.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 10-362-388-395-849-874-B**

Art. 1.

1.1

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge intenzionalmente a una persona, dolore o sofferenze gravi, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale, l'autore non è punibile».

1.2

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si

trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.»;

b) al capoverso «Art. 613-bis», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni»;

c) al capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni trenta»;

d) al capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 414»;

e) al capoverso «Art. 613-ter», sostituire le parole: «uno a sei anni», con le seguenti: «sei mesi a tre anni».

1.3

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenza ed intenzionalmente, cagiona ad una persona a lui affidata acute sofferenze fisiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a otto anni».

1.4

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Il fatto non è punibile se sono inflitte sofferenze o patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate».

1.5

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.6

FAVERO

Al comma 1, capoverso »Art. 613-bis.», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenza o minaccia priva una persona della libertà personale in ragione della appartenenza etnica o dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose ovvero intenzionalmente determina, in violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, nei confronti della persona da lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, sofferenze fisiche o psichiche o al fine di infliggere una punizione o atterrire, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.7

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, dopo la parola: «Chiunque», inserire le seguenti: «, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti del presente Titolo,»;*

b) *al primo comma, sostituire le parole: «violenza o minaccia», con le seguenti: «violenze o minacce gravi»;*

c) *al primo comma, dopo le parole: «di cura o di assistenza», inserire le seguenti: «o con crudeltà»;*

d) *al primo comma, dopo le parole: «sottoposta alla sua autorità, vigilanza,», inserire la seguente: «controllo»;*

e) al primo comma, dopo le parole: «o di vincere una resistenza», inserire la seguente: «legittima»;

f) sostituire il terzo comma, con il seguente:

«3. Il reato non sussiste quando le sofferenze fisiche o psichiche derivano unicamente da sanzioni legittime, sono ad esse inerenti o da esse provocate»».

1.8

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «Chiunque», inserire le seguenti: «, fuori del casi preveduti dagli articoli precedenti del presente Titolo,»;

b) al primo comma, dopo le parole: «violenza o minaccia», inserire la seguente: «grave»;

c) al primo comma, dopo le parole: «di cura o di assistenza», inserire le seguenti: «o con crudeltà»;

d) al primo comma, dopo le parole: «sottoposta alla sua autorità, vigilanza,», inserire la seguente: «controllo»;

e) al primo comma, dopo le parole: «o di vincere una resistenza», inserire la seguente: «legittima»;

f) sostituire il terzo comma, con il seguente:

«Il reato non sussiste quando le sofferenze fisiche o psichiche derivano unicamente da sanzioni legittime, sono ad esse inerenti o da esse provocate».

1.9

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «al di fuori delle ipotesi previste dal libro secondo, titolo XII, del codice penale».

1.10

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «salvo che il fatto non costituisca altro reato».

1.11

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 613-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze o minacce gravi»;

b) al primo comma, dopo le parole: «di cura o di assistenza» inserire le seguenti: «o con crudeltà»;

c) al primo comma, dopo le parole: «sottoposta alla sua autorità, vigilanza», inserire le seguenti: «, controllo».

1.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze o minacce gravi».

1.13

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze o minacce gravi»;

1.14

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze e minacce gravi».

1.15

LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «con violenza o minaccia» con le seguenti: «con qualsiasi atto».

1.16

D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» sostituire le parole: «con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura, di assistenza» con le seguenti: «con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà».

1.17

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza intenzionalmente» con le seguenti: «con violazione intenzionale dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza».

1.18

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «intenzionalmente».

1.19

MUSSINI, ORELLANA, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, Gambaro, De Petris, Vacciano, Molinari, Mastrangeli

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «intenzionalmente».

1.20

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «intenzionalmente».

1.21

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia».

1.22

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua» con le seguenti: «persona privata della libertà personale o affidata alla sua».

1.23

D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole da: «ad una persona a lui affidata,» fino alle parole: «opinioni politiche o religiose,» con le seguenti: «acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa,».

1.24

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «alla sua autorità, vigilanza» inserire la seguente: «controllo».

1.25

LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia» aggiungere le seguenti: «ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa».

1.26

GASPARRI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «fisiche» sopprimere le seguenti: «o psichiche»;

b) al capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni»;

c) sostituire il capoverso «Art. 613-ter» con il seguente: «Art. 613-bis. – (Istigazione a commettere tortura). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 414, chiunque istiga a commettere il debutto di tortura, se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni».

1.27

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «psichiche».

1.28

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragioni dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose».

1.29

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» primo comma, dopo le parole: «acute sofferenze fisiche o psichiche», sopprimere le seguenti: «al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose».

1.30

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso, «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole da: «al fine di ottenere» fino a: «opinioni politiche o religiose».

1.31

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole da: «al fine di ottenere» fino a: «religiose».

1.32

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» primo comma, sopprimere le parole: «o di vincere una resistenza».

1.33

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «o di vincere una resistenza».

1.34

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «vincere», inserire la seguente: «illegittima».

1.35

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «o di vincere una resistenza» inserire la seguente: «legittima».

1.36

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

1.37

D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni».

1.38

LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» primo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da tre a dieci».

1.39

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il secondo comma.

1.40

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il secondo comma, con il seguente:

«Se i fatti di cui al primo comma sono commessi, volontariamente e rigorosamente per i motivi di cui al primo comma, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio si applica la pena della reclusione da cinque a nove anni. La punibilità è esclusa in occasione di eventi legati all'ordine pubblico e quando il fatto avvenga nel rispetto dell'articolo 20 e successivi del T.U.L.P.S. ovvero in ossequio degli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale. Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma, la sofferenza deve essere quantificata in danni fisici superiori alle lesioni gravi volontarie. Se fatti di violenza che causano sofferenze fisiche ovvero con accanimento vengono commessi avverso i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico ovvero in occasioni di manifestazioni sportive si applica la pena della reclusione da cinque a nove anni».

1.41

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni».

1.42

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sopprimere le parole: «, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,».

1.43

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sopprimere le parole: «, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,».

1.44

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire le parole: «, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,» con le seguenti: «nell'esercizio del servizio».

1.45

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dieci».

1.46

D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

1.47

LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

1.48

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dodici».

1.49

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso, «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.50

D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.51

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.52

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.53

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il terzo comma, con il seguente:

«Non si applica il primo e il secondo comma nel caso in cui sia data esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti».

1.54

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «sancite dalle leggi vigenti e dai protocolli operativi individuati con successive circolari applicative da parte dei Ministeri da cui dipende, gerarchicamente o funzionalmente, il personale di cui al secondo comma».

1.55

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il quinto comma, con il seguente:

«Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta ovvero le violenze avverso i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico sono commesse in gruppo o armati, le pene sono aumentate di un terzo. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».

1.56

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni trenta».

1.57

D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni trenta».

1.58

LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «la pena è dell'ergastolo», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni ventisei».

1.59

LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «le pene sono aumentate da un terzo alla metà».

1.60

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «di due terzi», s con le seguenti: «fino ad un terzo».

1.61

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 613-ter».

1.62

D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 414».

1.63

MALAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 414.».

1.64

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 414».

1.65

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «se l'istigazione non è accolta ovvero».

1.66

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «ma il delitto non è commesso».

1.67

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sostituire le parole: «uno a sei anni», con le seguenti: «sei mesi a tre anni».

1.68

D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sostituire le parole: «uno a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».

Art. 3.**3.1**

D'ASCOLA

Sopprimere l'articolo.

3.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

3.3

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.**4.1**

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

4.2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani''».

4.3

D'ASCOLA

Al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1 dell'articolo» con le seguenti: «All'articolo» nonché sostituire le parole: «è sostituito dal seguente» con le seguenti: «è inserito il seguente».

Al comma 1, sostituire il capoverso 1, con il seguente: «1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi per ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto della esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

4.4

GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1» con le seguenti: «Dopo il comma 1» e sostituire le parole: «è sostituito dal seguente:», con le seguenti: «è inserito il seguente»;

b) al comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1-bis- Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato in cui vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura ovvero possa rischiare di essere rinviata verso un altro Stato nel quale non sia protetta dalla tortura. Al fine di determinare se tali motivi esistono, si terrà conto anche dell'e-

sistenza, negli Stati interessati, di un insieme di violazioni sistematiche e gravi dei diritti dell'uomo».

4.5

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1» con le seguenti: «Dopo il comma 1» e sostituire le parole: «è sostituito dal seguente», con le seguenti: «è inserito il seguente»;

b) al comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1-bis - Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato in cui vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura ovvero possa rischiare di essere rinviata verso un altro Stato nel quale non sia protetta dalla tortura. Al fine di determinare se tali motivi esistono, si terrà conto anche dell'esistenza, negli Stati interessati, di un insieme di violazioni sistematiche e gravi dei diritti dell'uomo».

4.6

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1» con le seguenti: «Dopo il comma 1» e sostituire le parole: «è sostituito dal seguente», con le seguenti: «è inserito il seguente»;

b) al comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

4.7

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere il capoverso «1».

4.8

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Conseguentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali».

Conseguentemente sopprimere le parole: «ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

4.9

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Conseguentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani»

4.10

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Conseguentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali»;

Consequentemente sopprimere le parole: «ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura».

4.11

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Consequentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali».

Art. 5.

5.1

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «Nel rispetto» *fino a:* «agli», *con le seguenti:* «Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini»;

b) al comma 2, sostituire la parola: «lo», *con le seguenti:* «il cittadino»;

c) al comma 2, sostituire le parole da: «il tribunale stesso» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura».

5.2

D'ASCOLA

Al comma 1, sostituire le parole: «Nel rispetto del diritto internazionale, non è riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione agli stranieri» con le seguenti: «Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri».

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763**

Art. 1.

1.6 (testo 2)

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile».

1.7 (testo 2)

FASANO, CUCCA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.8 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, STEFANI

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizione e finalità)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.9 (testo 2)

MARIO MAURO, STEFANI

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.11 (testo 2)

STEFANI, CENTINAIO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

1. Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.19 (testo 2)

MALAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 – *(Esclusività delle prerogative del matrimonio)*. – 1. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

Art. 3.**3.808 (testo corretto)**

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter».

3.903 (testo corretto)

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI,».

3.926 (testo corretto)

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2122» inserire le seguenti: «, quarto comma,».

Art. 7.**7.95 (testo 2)**

MALAN

Al comma 1, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «e prevedendo in ogni caso la non applicabilità della disciplina del matrimonio alle unioni contratte all'estero in applicazione dei predetti istituti.».

7.105 (testo 2)

MALAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «con espressa esclusione dei casi in cui tali istituti abbiano ad oggetto l'unione fra più di due persone.».

DIFESA (4^a)

Martedì 30 giugno 2015

Sottocommissione per i pareri**28^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LATORRE*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,40*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1750) Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013: parere favorevole;

(1802) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1926) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011: parere favorevole;

(1927) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013: parere favorevole

(1937) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013: parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali: parere favorevole.

Plenaria**137^a Seduta**

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Introduce l'esame il relatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*), rilevando preliminarmente che il disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, trova i propri fondamenti normativi nella legge n. 234 del 2012, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione italiana alla formazione e all'attuazione della normativa europea, sostituendo allo strumento della legge comunitaria annuale, previsto dalla legge n. 11 del 2005, due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea.

In particolare, la legge europea reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo. In essa sono infatti inserite tutte le disposizioni volte a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure sia di pre-infrazione (avviate nel quadro del sistema di comunicazione «EU Pilot»), sia di infrazione (dove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea).

Dopo aver proceduto a una sintetica illustrazione dell'articolato, osserva quindi che non sembrano presentarsi specifici profili di competenza per la Difesa, rilevando contestualmente che, nel corso dell'esame in prima lettura, la Commissione difesa della Camera dei deputati, nel pronunciarsi favorevolmente sul testo, senza formulare osservazioni, si è comunque soffermata sui contenuti dell'articolo 27, in materia di protezione civile, valutando positivamente, nelle premesse del proprio parere, i contenuti della decisione 1313/2013/UE.

Conclude proponendo uno schema di relazione favorevole.

Interviene, in sede di discussione generale, il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), esprimendo avviso positivo sui contenuti del disegno di legge in titolo.

Il presidente LATORRE constata che non vi sono altri iscritti a parlare in sede di discussione generale e che, del pari, nessuno domanda di intervenire per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di relazione favorevole predisposto dal relatore, che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE rende noto che giovedì 2 luglio le Commissioni riunite affari esteri e difesa potrebbero essere convocate per proseguire l'esame del disegno di legge n. 1917 (recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), iniziato nella seduta del 23 giugno scorso.

La convocazione sarebbe peraltro opportuna, considerato anche il calendario istituzionale delle due Commissioni.

Ad avviso del senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*), potrebbe essere necessario, al fine di garantire un proficuo dibattito sulla tematica oggetto del disegno di legge, convocare, nella giornata di giovedì 2 luglio, sia una seduta antimeridiana che una pomeridiana.

Il presidente LATORRE, nel ribadire che la Presidenza si adopererà per garantire i tempi necessari per un dibattito articolato e approfondito, esprime contestualmente l'auspicio a che il disegno di legge possa essere, se del caso, approvato già il prossimo giovedì, stante l'ampia convergenza politica già registrata sul testo nel corso dell'esame in prima lettura.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE propone di effettuare una visita presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che potrebbe aver luogo il prossimo 21 luglio.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente LATORRE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 1° luglio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1962**

La Commissione difesa,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge europea
2014;
formula una relazione favorevole.

BILANCIO (5^a)

Martedì 30 giugno 2015

Plenaria**418^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 3.8, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.25, 5.27, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.0.3, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.20, 5.0.21, 5.0.24, 5.0.25, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.0.30, 5.0.32, 5.0.34, 5.0.37, 5.0.38, 6-bis.4, 6-bis.0.1, 6-bis.0.3, 6-bis.0.7, 6-bis.0.8 e 6-bis.0.9. Necessitano di relazione tecnica gli emendamenti 2.14, 4.2, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.14, 5.2, 5.6, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.12, 5.0.16, 5.0.19, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.26, 5.0.31, 5.0.33, 6.2 e 6-bis.0.2. Occorre valutare le proposte 4.106, 5.1, 5.23 e 5.24 (per l'introduzione di

un'eventuale clausola di invarianza), 5.29, 5.36, 5.37, 5.0.4, 5.0.9, 5.0.35, 6.6 e 6-bis.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta della relatrice in merito alla dichiarazione di onerosità degli emendamenti elencati.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti circa l'emendamento 6-bis.0.1, contenente una proposta già esaminata dalla Commissione trattando precedenti provvedimenti.

Il presidente AZZOLLINI concorda con il senatore D'Alì e ritiene possa essere espresso un parere di semplice contrarietà, come già accaduto in altre occasioni, per proposte emendative analoghe.

Il vice ministro MORANDO concorda, quindi, con la relatrice sulla necessità di richiedere alle amministrazioni competenti una relazione tecnica sulle proposte elencate. Quanto agli emendamenti 5.23 e 5.34, ritiene che il parere possa essere non ostativo a condizione di inserire una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda la proposta 5.29, ritiene che l'ampliamento della platea dei beneficiari produrrebbe un effetto oneroso sul bilancio dello Stato.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) esprime dissenso rispetto alla valutazione del Governo in merito all'emendamento 5.29, in quanto la proposta riguarda imbarcazioni di piccole dimensioni già iscritte nel novero della pesca, le quali esercitano, per brevi periodi dell'anno, l'attività di pesca-turismo.

Il PRESIDENTE fa notare che, qualora il fondo a cui si riferisce l'emendamento funzioni da tetto di spesa, la concessione del beneficio ad una platea più ampia di quella prevista a legislazione vigente non produrrebbe direttamente maggiori oneri. Ciò suggerisce l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Quanto all'emendamento 5.0.4, nell'esprimere il parere contrario del Governo, il vice ministro MORANDO fa presente che il fondo da cui si traggono le risorse necessarie è un fondo cosiddetto «rotativo», in quanto le somme erogate vengono contestualmente ripristinate. La proposta in esame, invece, ne utilizza le disponibilità senza provvedere a sostituirle, configurando, quindi, la fattispecie di finanziamento a fondo perduto e, pertanto, costoso.

Con riferimento all'emendamento 5.0.35, ritiene che l'onerosità della proposta possa essere superata attraverso una diversa formulazione che consenta di includere i prodotti beneficiati dai contributi nell'ambito delle scorte, le quali risultano già ammesse al beneficio stesso. Quanto, infine, alla proposta 6-bis.5, ritiene che la costituzione di nuove commissioni non sia foriera di maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non viene

intaccato il principio secondo il quale ai membri non spettano rimborsi emolumentari a qualunque titolo corrisposti.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*), alla luce del dibattito svoltosi, propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.8, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.25, 5.27, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.0.3, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.20, 5.0.21, 5.0.24, 5.0.25, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.0.30, 5.0.32, 5.0.34, 5.0.37, 5.0.38, 6-bis.4, 6-bis.0.3, 6-bis.0.7, 6-bis.0.8, 6-bis.0.9, 2.14, 4.2, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.14, 5.2, 5.6, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.12, 5.0.16, 5.0.19, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.26, 5.0.31, 5.0.33, 6.2, 6-bis.0.2, 5.1, 5.37, 5.0.4, 5.0.9, 5.0.35 e 6.6. Sulle proposte 5.23 e 5.24, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 6-bis.0.1, 5.29, 5.36 e 6-bis.5.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'11 giugno scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato l'atteso decreto-legge recante misure urgenti in materia di enti territoriali. Il provvedimento in esame accoglie molte proposte degli enti territoriali nate durante la discussione della legge di stabilità per l'anno 2015 e successivamente all'approvazione della stessa, che consentiranno, in particolare ai comuni, di organizzare e gestire la propria attività amministrativa in un quadro di maggiori certezze finanziarie e normative. Il decreto-legge persegue i seguenti obiettivi prioritari: dare attuazione all'intesa sancita nella Conferenza Stato, città ed autonomie locali del 19 febbraio scorso, al fine di consentire agli enti locali, tramite la ridefinizione degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2015, di programmare l'attività finanziaria per l'anno in corso e di predisporre in tempi rapidi il bilancio di esercizio per l'anno 2015; prevedere l'attribuzione di spazi finanziari e l'anticipazione di risorse in favore degli enti locali in attesa della definizione del Fondo di solidarietà comunale e dei versamenti delle imposte

locali, nonché l'assegnazione di ulteriori risorse ai comuni, anche al fine di consentire spese per specifiche finalità e in particolare per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio; consentire a città metropolitane, province e comuni, la rinegoziazione dei mutui e la rimodulazione dei piani pluriennali di riequilibrio; specificare e assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali come sancito nell'intesa raggiunta il 26 febbraio scorso in Conferenza Stato Regioni; proseguire negli interventi di pagamento dei debiti pregressi di Regioni ed enti locali maturati nei confronti delle imprese; affrontare e risolvere, seppure in via parziale, le problematiche relative al personale delle province in esubero e non essenziale per l'espletamento delle funzioni residue e per superare il blocco delle assunzioni previsto per le amministrazioni pubbliche proprio per consentire una più agevole collocazione del personale delle province; proseguire negli interventi in favore delle aree territoriali colpite da eventi sismici nel 2009 (Abruzzo) e nel 2012 (Emilia-Romagna e Lombardia); superare la clausola di salvaguardia introdotta nella legge di stabilità 2015 a copertura delle misure di «*reverse charge*», che prevede l'incremento delle accise sui carburanti; favorire il funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e per l'avvio della carta d'identità elettronica; prevedere misure finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile; favorire il rafforzamento dei servizi per l'impiego.

Le misure riguardanti gli enti territoriali sono state adottate, in gran parte, tenendo conto delle intese sancite in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali del 19 febbraio scorso e in sede di Conferenza Stato Regioni del 26 febbraio 2015. Su di esse, i comuni hanno espresso un giudizio positivo sottolineando che il provvedimento segna un salto di qualità nell'attenzione del governo verso i Comuni e consente il miglioramento del quadro normativo e finanziario entro cui i Comuni sono chiamati ad operare. Sulle questioni rimaste fuori dal provvedimento, tuttavia i comuni hanno auspicato la prosecuzione del dialogo e del metodo utilizzato per arrivare nei prossimi mesi al superamento effettivo del patto di stabilità, all'adeguamento delle risorse proprie per le città metropolitane e all'impostazione della nuova «*local tax*». Per quanto riguarda le questioni problematiche riguardanti le province e le città metropolitane, invece, è atteso un contributo ulteriore, sia durante l'esame parlamentare del provvedimento sia nei prossimi provvedimenti.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1 ridetermina per gli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province e città metropolitane e prevede, altresì, ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno, in particolare, in termini di maggiori spazi finanziari e di attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. L'articolo 2 introduce alcune disposizioni al fine di consentire negli enti locali l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo correttivo n. 126 del 2014. L'articolo 3 prevede, a decorrere dall'anno 2016, di sopperire alla carenza momentanea di

liquidità dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, attraverso un'anticipazione annuale. Inoltre, si prevedono ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015. Il comma 1 dispone la disapplicazione – al solo fine della ricollocazione del personale delle province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 – della «sanzione» del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno (o nell'uno e nell'altro caso, se non sia rispettato il termine per l'invio della relativa certificazione). Il comma 2 prevede che il personale delle province che si trovi comandato o distaccato (alla data del 31 dicembre 2014) presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa. Quali condizioni perché il trasferimento si perfezioni sono indicati: il consenso dell'interessato; la capienza della dotazione organica dell'amministrazione ricevente; la disponibilità delle risorse finanziarie a legislazione vigente. Deve comunque risultare garantita la sostenibilità finanziaria a regime della spesa. Il comma 3 novella l'articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 90 del 2014 che ha rimodulato il *turn-over* negli enti territoriali. La novella ora aggiunge la previsione della utilizzabilità altresì dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. Il comma 4 novella l'articolo 41, comma 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, ossia quella disposizione che vieta alle amministrazioni pubbliche (escluso il Servizio sanitario nazionale) che registrino tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2002, di procedere nell'anno successivo ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. La novella esclude dal computo dei tempi medi di pagamento i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 66 del 2014 e dall'articolo 1, comma 1 e 10 del decreto-legge n. 35 del 2013. L'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai «Servizi» di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di Polizia municipale. Per il transito sono poste agli enti locali alcune condizioni o facoltà che attengono ai seguenti profili: capienza della dotazione organica; programmazione triennale dei fabbisogni di personale; deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale; rispetto comunque del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento, e sostenibilità di bilancio; divieto di qualsivoglia assunzione per lo svolgimento di funzioni di polizia locale – a pena di nullità – fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai Servizi di Polizia municipale non sia stato completamente assorbito. Segnala, inoltre, un aspetto che il Servizio del bilancio, a suo parere, non ha tenuto in adeguata considerazione. Al personale della Polizia municipale è richiesto lo svolgimento di un corso lungo e articolato della durata approssimativa di 3-4

mesi al fine di acquisire l'idoneità necessaria all'esercizio della funzione. Difficilmente il personale della polizia provinciale che non ha svolto questo tipo di corso potrà essere immediatamente operativo in seguito al trasferimento.

Il comma 1 dell'articolo 6 attribuisce un'anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che risultino commissariati – ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame – in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Le anticipazioni sono concesse per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili da parte degli enti commissariati, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2015. Il comma 3 dispone in ordine alla restituzione dell'anticipazione. Il comma 4 autorizza, ai fini della concessione dell'anticipazione, l'utilizzo di 40 milioni per il 2015 a valere sulle somme iscritte in conto residui della Sezione relativa agli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili. Il comma 5 stabilisce le modalità di restituzione delle anticipazioni. Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 5 utilizzando parzialmente l'accantonamento riferito al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente. Il comma 7 autorizza gli enti locali destinatari delle norme in commento ad assumere fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato in deroga alle norme sui limiti alle assunzioni di personale nella pubblica amministrazione e alle disposizioni sanzionatorie in materia di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali. L'articolo 7 prevede una serie di disposizioni concernenti gli enti locali. Tra l'altro, si dispone in materia di rinegoziazione dei mutui, di affidamento della gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES, di destinazione di quota parte delle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, di proroga dell'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, di tassa sui rifiuti. L'articolo 8, ai commi da 1 a 5 provvede a incrementare di 2 miliardi le risorse per l'anno 2015 per i pagamenti da parte delle regioni dei debiti scaduti nel 2014 o fuori bilancio. I commi da 6 a 9 incrementano di 850 milioni le risorse per i pagamenti da parte degli enti locali delle medesime tipologie di debiti. I commi da 10 a 12 disciplinano l'attribuzione ai comuni e di un contributo di 530 milioni per il 2015 la relativa copertura. Il comma 13 anticipa dal 30 settembre al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014. L'articolo 9, commi 1-8 prevede una serie di disposizioni concernenti le regioni. In particolare, si dispone in materia di concorso delle regioni alla determinazione dei propri equilibri finanziari e di contributo delle medesime ai fini del risanamento della finanza pubblica. Si rinviava all'anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011 e si dispone

in tema di sanità ed università. Il comma 9 modifica le disposizioni contenute in diversi articoli del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. In particolare le modifiche sono le seguenti: l'articolo 2, comma 1, viene novellato con riferimento alla decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Nello specifico il termine iniziale previsto a legislazione vigente per l'anno 2013 viene sostituito con l'anno 2017 ed il relativo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data del 31 luglio 2016; quest'ultima rappresenta il nuovo termine finale previsto per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 (tale nuova data è prevista dalla novella di cui si dirà di seguito). L'articolo 4, comma 2, viene novellato modificando i vigenti riferimenti temporali su cui si calcola l'aliquota di compartecipazione al gettito IVA che spetta a ciascuna regione a statuto ordinario. L'articolo 7, comma 1 viene modificato nella decorrenza iniziale, prevista nell'anno 2013, spostandola all'anno 2017; detta decorrenza è relativa alla soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7 si dispone che i trasferimenti da sopprimere dovranno essere individuati non più entro il 31 dicembre 2011, bensì entro il 31 luglio 2016 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nell'articolo 15, commi 1 e 5, i termini iniziali relativi rispettivamente alle fonti di finanziamento delle spese regionali ed alla istituzione del fondo perequativo sono spostati dall'anno 2013 all'anno 2017. I commi 10 e 11 dell'articolo 9 concernono le università non statali che gestiscono policlinici universitari. La novella di cui al comma 10 estende la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. L'articolo 10 introduce talune modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, recata dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale prevedendo l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe nazionale, di un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni. La norma prevede altresì che l'Anagrafe nazionale fornisca ai comuni i dati necessari ai fini della tenuta delle liste di leva. I commi da 3 a 6 dettano disposizioni in materia di emissione e rilascio della carta d'identità elettronica e dispongono il superamento del progetto del Documento digitale unificato. Infine, riterrebbe utile un breve ciclo di audizioni, anche di carattere informale, dei sindacati e delle associazioni degli enti territoriali.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) segnala che l'articolo 11 reca disposizioni per assicurare la legalità e rendere più rapidi e traspa-

renti i processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati (commi 1-8). Sono inoltre dettate disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati (comma 9 e seguenti). Il comma 9 prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati. Specifiche disposizioni sugli edifici soggetti a tutela sono recate dal comma 11. Il comma 10 istituisce la Stazione unica appaltante (SUA) per i territori colpiti dal sisma. Il comma 12 reca ulteriori risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma. I commi 13 e 14 recano novelle all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, in materia di organizzazione e funzioni degli Uffici speciali per la ricostruzione. Il comma 15 attribuisce al comune di L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015. Il comma 16 stabilisce che si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente all'attuazione delle misure previste dai commi 1-11, 13 e 14. L'articolo 12, comma 1, prevede che nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, purché aventi «zone rosse» nei centri storici, sia istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il comma 2, possono beneficiare delle agevolazioni proprie del regime delle zone franche urbane (ZFU) le micro-imprese con un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5, già costituite alla data di presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2014: esse devono svolgere la propria attività all'interno della zona franca e non devono essere sottoposte a liquidazione volontaria o procedure concorsuali. Per il comma 3 le agevolazioni derivanti dal regime ZFU sono concesse nei limiti ed alle condizioni di operatività degli aiuti di stato *de minimis*, mentre il comma 4 prevede che i soggetti beneficiari abbiano la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca. Le agevolazioni sono tipizzate dal comma 5. Il comma 6 precisa che le relative esenzioni operano esclusivamente per due periodi di imposta. Il comma 7 destina i 20 milioni di euro – per ciascuno degli anni 2015 e 2016 – tratti dalle risorse del fondo già esistente per le ZFU; ai fini applicativi, il comma 8 rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, e successive modificazioni. L'articolo 13 reca disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia-Romagna. Il comma 1 autorizza il Presidente della regione Lombardia a destinare contributi diretti, fino a 205 milioni per talune finalità previste dal decreto-legge n. 74 del 2012 (concernente gli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma). Il comma 3 prevede una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni dell'Emilia-Romagna, per i comuni della regione interessati dal sisma del 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani ricostruzione. Il comma 4 prevede una proroga dei ter-

mini per le esenzioni IMU previste in seguito al sisma. Il comma 5 estende taluni benefici in relazione ai danni subiti dai prodotti agricoli in corso di maturazione e di stoccaggio. L'articolo 14 sposta 30 settembre 2015 il termine – previsto al 30 giugno prossimo, dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 – per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dall'anno in corso. L'articolo 15 concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro. Il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro. I successivi commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione dei servizi in oggetto avvalendosi del fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale. Il comma 5 consente, per il solo anno 2015, un meccanismo di anticipazione delle risorse finanziarie che sarebbero erogabili a seguito della stipulazione della convenzione. Il comma 6 pone una novella di coordinamento, in relazione alle suddette norme finanziarie. L'articolo 16 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure. L'articolo 17 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria ai fini dell'immediata attuazione di quanto previsto dal decreto-legge in esame.

Al fine di acquisire maggiori informazioni sugli aspetti tecnici del provvedimento in esame, propone, poi, di valutare la possibilità di audire un numero limitato di soggetti interessati. Con particolare riferimento all'Anac, fa presente che se ne rende necessaria l'audizione, cui ha fatto riferimento anche la senatrice Zanoni, al fine di chiarire se le disposizioni introdotte per rendere più chiara e trasparente la ricostruzione delle aree colpite dal sisma in Abruzzo non rischiano, invece, di bloccare il processo.

Per tutti profili di carattere finanziario attinenti a quantificazione e copertura fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede di audire un sindacato della Polizia provinciale, che indicherà con più precisione qualora si decidesse di procedere ad un ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE fa presente che si valuterà, dopo la discussione generale, l'opportunità di audire in numero limitato i soggetti interessati dal provvedimento, ovvero di richiedere agli stessi la presentazione di memorie scritte, qualora ciò non fosse consentito dai tempi di esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1ª seduta antimeridiana del 25 giugno.

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.24 e 1.25. Occorre valutare le proposte 1.2 e 1.3 di analoga portata il cui meccanismo di privatizzazione potrebbe abbassare il valore della vendita con conseguente danno per il bilancio dello Stato. Occorre altresì valutare le proposte 1.23, 1.26, 1.27 e 1.32. Per quanto riguarda l'articolo 2, segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.1, 2.85, 2.94 e 2.0.1. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 2.2, 2.5 e 2.131. Occorre poi valutare gli emendamenti 2.3 (per profili analoghi alla proposta 1.2), 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 (in ordine alla scarsa chiarezza del testo), 2.10 (e l'analogo 2.11), 2.12 (e per l'analogo profilo circa l'aumento dei membri del consiglio di amministrazione rispetto alla legislazione vigente le proposte 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71e 2.72), 2.95, 2.102, 2.106, 2.146, 2.149, 2.151, 2.155, 2.168, 2.169, 2.170, 2.180, 2.181, 2.183, 2.198, 2.199, 2.200, 2.204, 2.207 (in ordine alla portata normativa della proposta), 2.213, 2.223 (in ordine alla portata normativa della

proposta che non risulta chiara). In relazione all'articolo 3, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 3.21 (in relazione alla lettera c del comma *I-ter*) e 3.0.1. Occorre poi valutare gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14 e 3.16. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.35, 4.36, 4.42 e 4.0.1. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 4.6, 4.7, 4.12 e 4.0.2. Occorre poi valutare le proposte 4.5, 4.38 e 4.39 (in relazione all'introduzione del parere delle commissioni competenti per i profili finanziari) e 4.43. In relazione all'articolo 5, comportano maggiori oneri le proposte 5.8, 5.11 e 5.31. Appare necessario acquisire una relazione tecnica per la valutazione della proposta 5.35. Occorre altresì valutare gli emendamenti 5.5, 5.23 e 5.24 (al fine dell'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri), 5.25, 5.27, 5.28 e 5.32 5.33 (in relazione all'introduzione del parere delle commissioni competenti per i profili finanziari) e 5.0.1. Per quanto riguarda infine gli emendamenti riferiti all'articolo 6, comportano maggiori oneri le proposte 6.9 e 6.10. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 1.24, mentre richiede la sospensione dell'esame della proposta 1.25, la quale dispone il ripristino di un accordo sancito da una convenzione pre-esistente tra lo Stato e la provincia di Bolzano, per consentire al Governo un esame approfondito.

Sugli emendamenti 1.27 e 2.85 ritiene opportuno acquisire dalle amministrazioni competenti una base di relazione tecnica. Ritiene che l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria possa risolvere il carattere oneroso della proposta 1.32, mentre esprime un parere contrario sulla proposta 2.94 nonché sulla proposta 2.0.1.

Il relatore SANGALLI (*PD*), alla luce delle valutazioni del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.24, 1.27, 2.1, 2.85 (limitatamente alla seconda parte, a partire dalla parola: »conseguentemente«), 2.94 e 2.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.2 e 1.3. Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.32, all'inserimento di una clausola d'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione della proposta 1.25, sulla quale il parere rimane sospeso. Il parere è altresì sospeso su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 2 al termine.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 30 giugno 2015

Plenaria**235^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Paola De Micheli.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno e dà la parola alla rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-01766.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI illustra una serie di dati forniti da Equitalia S.p.A. relativamente al carico di ruoli riferiti ad annualità pregresse, al netto di sgravi, sospensioni e riscossioni, alla data del 28 febbraio 2015, posto che per la valutazione della reale e definitiva massa inesigibile è necessario attendere la presentazione delle prescritte comunicazioni di inesigibilità. Del carico complessivo, pari a 527 miliardi di euro, circa 20,7 miliardi sono interessati da rateazioni in corso.

Relativamente alle iniziative, finalizzate al recupero dei miliardi di euro non ancora riscossi, in considerazione dell'effettiva opportunità di indirizzare l'attività di esazione del credito prioritariamente nei confronti dei debitori iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500.000 euro vi è una stretta collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate, l'INPS ed Equitalia, con l'obiettivo di ridurre significativamente il lasso temporale intercorre tra le attività di verifica, accertamento e riscossione e di migliorare il coordinamento tra le singole fasi indicate, ponendo le

basi, altresì, di una maggiore sinergia tra i principali attori coinvolti finalizzata alla tempestività delle azioni cautelari ed esecutive.

Particolare attenzione viene riservata anche alla cooperazione internazionale, funzionale alla possibilità di effettivo recupero «oltre confine». In virtù, peraltro, delle recenti innovazioni legislative e amministrative che agevolano l'interscambio di informazioni, rendendo fruibile il supporto operativo degli Stati esteri. A questo scopo, sono state assunte apposite iniziative per favorire la circolarità di dati rilevanti ai fini dell'analisi della situazione patrimoniale e reddituale dei contribuenti interessati, in modo da disporre in tempo reale di ogni elemento utile per azioni mirate, immediate ed efficaci. Tra le iniziative degne di nota, vi è, altresì, l'intensificazione dei rapporti di collaborazione con le procure, per rinvenire celermente eventuali iniziative fraudolente con finalità elusive.

Dal costante scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali preposti a ciascuna delle fasi individuate e da una reale condivisione critica dei flussi informativi, si attendono ritorni positivi in termini di riscossione delle pendenze debitorie facenti capo, in particolare, ai cosiddetti «grandi morosi».

Nel contesto delineato occorre, in ogni caso, tenere a mente il ruolo che, per orientare prioritariamente l'azione nei confronti di questa tipologia di debitori, spetterà al Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione: tale organismo avrà, infatti, il compito di elaborare annualmente i criteri per individuare le categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione, che saranno, peraltro, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti.

In ordine, infine, alla richiesta di conoscere quali siano i nomi dei 121.409 soggetti che avrebbero debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500.000 euro, non può che trovare applicazione l'articolo 35 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in base al quale tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio. Inoltre al di fuori della specifica disciplina di settore, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici di dati diversi da quelli sensibili è ammessa solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento, ovvero, in mancanza di tale norma, laddove sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. In ogni caso, la stessa può essere iniziata se è decorso il termine previsto dall'articolo 39, comma 2, dello stesso decreto legislativo, relativo agli obblighi di comunicazione al Garante e salva l'adozione di diversa determinazione di quest'ultimo.

In conclusione rileva che nel 2014, per le riscossioni si è apprezzata una crescita di circa il 4 per cento con incrementi, in particolare, pari a oltre il 15 per cento per i ruoli INPS e al 17,5 per cento per i ruoli INAIL.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), intervenendo in replica, dopo aver fatto riferimento al tempo eccessivamente lungo impiegato dal Governo per dare risposta all'interrogazione esprime la propria insoddisfazione, rilevando la mancanza di prospettive concrete circa le effettive possibilità di riscossione dei crediti tuttora in essere.

Si passa quindi allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01961.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che il decreto ministeriale attuativo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo previsto dalla legge di stabilità per il 2015 è già stato trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) prende atto con soddisfazione dell'informazione, rimarcando la rilevanza del credito d'imposta per ricerca e sviluppo delle imprese ai fini del rilancio dell'economia.

Si passa quindi allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01976.

Dopo una premessa concernente l'introduzione in via sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che l'Agenzia delle entrate ha scelto di potenziare le attività di assistenza, assegnando il maggior numero possibile di risorse all'assistenza sul modello 730 precompilato. È stata, pertanto, prevista la sospensione del servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli uffici territoriali, che riguardava esclusivamente il modello Unico e non anche il modello 730, anche tenuto conto che, nell'anno 2014, il servizio è stato erogato a circa 250.000 contribuenti; di questi il 60 per cento può attualmente utilizzare il modello 730 reso disponibile dall'Agenzia delle entrate.

Premesso che ai sensi del decreto legislativo n. 175 del 2014, i contribuenti possono presentare il modello 730: direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF o ad un professionista abilitato, fatta salva la possibilità di presentare la dichiarazione autonomamente compilata con le modalità ordinarie, l'articolo 7 del medesimo decreto legislativo ha disposto la soppressione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e dell'articolo 18 del decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164, nella parte in cui prevedono il compenso a favore dei sostituti d'imposta per l'attività di assistenza fiscale. Il terzo comma dell'articolo 7 ha previsto che, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 novembre 2014, sia rimodulata a partire dall'anno 2015 l'entità dei compensi per i CAF e i professionisti abilitati, per tener conto del diverso livello di responsabilità nel nuovo processo di assistenza fiscale, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato. Il diverso livello di responsabilità che ha comportato la rimodulazione dei compensi, tiene conto dei maggiori adempimenti che gli intermediari dovranno svol-

gere nella fase iniziale e sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata rispetto alle fasi successive, in cui saranno sempre minori le integrazioni e modifiche da apportare. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 ha rimodulato le misure dei compensi di euro 14 e euro 26, di cui al soppresso articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: sono attribuiti importi pari a euro 13,60, euro 15,40 ed euro 16,90, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. Non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio. Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto del 25 per cento, è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefici. Sono invece previsti importi pari a euro 14,30, euro 16,60 ed euro 17,70, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. Sono fissati importi pari a euro 16,20, euro 18,30 ed euro 18,30, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata. Lo stesso compenso è previsto per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata, salvo quanto previsto alla lettera a) nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega. È, altresì, stabilito un limite massimo di spesa per cui le risorse da destinare all'erogazione dei compensi non possono eccedere il limite di euro 321.497.790 per l'anno 2015 ed euro 316.897.790 a decorrere dall'anno 2016. Qualora la somma complessiva risulti superiore, l'ammontare dei singoli compensi è rideterminato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo da garantire il rispetto del limite massimo di spesa autorizzato.

Se i modelli 730 precompilati (con o senza modifiche) vengono presentati tramite CAF o professionisti abilitati, il controllo formale delle dichiarazioni *ex* articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 viene eseguito dagli stessi, in quanto obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n.175 del 2014. Il successivo articolo 6 introduce una specifica responsabilità in capo agli intermediari in caso di errori riscontrati in sede di controllo formale, infatti, nel caso di rilascio del visto di

conformità infedele, il CAF o il professionista incaricato sono tenuti al pagamento dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli *ex* articolo 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, a meno che il visto infedele non sia stato apposto a causa della condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. La norma esclude dunque, fatte salve le ipotesi di condotta dolosa o gravemente colposa, che il CAF o il professionista possano rivalersi nei confronti dei contribuenti, ai fini di tutelare l'affidamento di questi ultimi circa la definitività del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazione, nei casi di visto di conformità infedele. La disposizione prevede, inoltre, che le comunicazioni con le quali è richiesto al CAF o al professionista il pagamento del predetto importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione sono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602, del 1973.

Ha quindi la parola per la replica il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*), il quale, oltre a ritenere che il Governo ha fortemente sottostimato il numero dei fruitori dell'assistenza prestata ai fini della presentazione del modello Unico negli scorsi anni, osserva che con la risposta fornita il Governo ha sostanzialmente eluso la questione alla base dell'interrogazione, consistente nel venir meno della possibilità per un'ampia platea di contribuenti di avvalersi dei servizi gratuiti offerti fino al 2014 dall'Agenzia delle entrate per la trasmissione della dichiarazione «Unico Persone Fisiche», cui consegue la necessità di fatto di avvalersi a titolo oneroso delle prestazioni di CAF o professionisti. Ritiene quindi che il Governo dovrebbe impegnarsi al fine di evitare che dall'introduzione dei nuovi sistemi dichiarativi derivino indebiti aggravati a carico dei contribuenti.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata è parte di un percorso di aggiornamento del sistema fiscale ancora in atto e che eventuali contributi critici non possono che risultare utili rispetto al conseguimento a regime di effettivi miglioramenti nel rapporto fra i contribuenti e il fisco. Propone quindi alla rappresentante del Governo di svolgere ulteriori approfondimenti in relazione agli aspetti sottolineati dal senatore interrogante.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva quindi di fornire gli ulteriori elementi di risposta in una prossima seduta.

Il presidente Mauro Maria MARINO rinvia il seguito dello svolgimento dell'interrogazione n. 3-01976.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 30 giugno 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 190

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

201^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice IDEM (PD), la quale si sofferma sui profili di interesse della Commissione istruzione, segnalando l'articolo 1, che ridetermina, per gli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane, prevedendo, altresì, ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno, in par-

ticolare in termini di maggiori spazi finanziari e di attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto medesimo.

Nel dettaglio, il comma 2, lettera *b*), attribuisce ai comuni, in ciascuno degli anni 2015-2018, spazi finanziari per 40 milioni di euro relativamente alle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto.

Il comma 4 disciplina, conseguentemente, per l'anno 2015, le modalità di richiesta degli spazi finanziari per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, precisando che tali spazi verranno assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014.

Altresì, l'articolo 9, comma 7, nel modificare l'articolo 1, comma 431, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) proroga dal 30 giugno 2015 al 30 novembre 2015 il termine entro il quale i comuni, ai fini della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, devono inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Si prevede, inoltre, la previa intesa, in sede di Conferenza Unificata, per l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di predisposizione del bando per l'acquisizione dei progetti da parte dei comuni.

I commi 10 e 11 del medesimo articolo 9 attengono, invece, alle università non statali che gestiscono policlinici universitari.

La novella di cui al comma 10 estende la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. Il fine della novella – come emerge dalle relazioni governative (illustrativa e tecnica) – consiste nel consentire una differente articolazione organizzativa, in considerazione delle diverse esigenze che presenta l'ambito dell'assistenza sanitaria rispetto a quello universitario.

La novella di cui al comma 11 reca un coordinamento con la novella precedente, relativamente al profilo del finanziamento statale.

Da ultimo, l'articolo 16 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), da svolgersi presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale cen-

trale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure. Tale possibilità viene introdotta con l'obiettivo di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei predetti servizi, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica.

Secondo la relazione illustrativa, la norma mira ad accelerare e semplificare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, anche con l'obiettivo di superare il regime di proroghe delle concessioni stesse. A tal fine, la norma prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di avvalersi di Consip quale centrale di committenza nelle relative procedure di gara, consentendo in questo modo alle amministrazioni pubbliche di conseguire anche risparmi di spesa.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia alla seduta di domani l'avvio della discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 1° luglio, alle ore 15, è integrato con l'esame dell'atto del Governo n. 180 (finanziamento premiale enti di ricerca 2014).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 30 giugno 2015

Plenaria

164^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) evidenzia che, da notizie di stampa, il Governo sarebbe intenzionato a rinviare a dopo l'estate la presentazione del preannunciato decreto-legge «comunicazioni», che dovrebbe indicare procedure e risorse per le agevolazioni finalizzate alla realizzazione degli interventi del piano banda larga. Trattandosi di un tema strategico per il Paese, chiede che i competenti Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti riferiscano alla Commissione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) si unisce alla richiesta del senatore Crosio. Domanda inoltre se corrispondano al vero le indiscrezioni secondo le quali il decreto-legge sarebbe stato ritirato all'ultimo momento dal Governo per le pressioni del gruppo Telecom.

Il PRESIDENTE sottolinea che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sarà in audizione dinanzi alla Commissione nelle prossime settimane, probabilmente l'8 luglio. Con riferimento ai temi evocati dai senatori Crosio e Cioffi, ricorda che la competenza in materia di comunicazioni è comunque del Ministero dello sviluppo economico.

Il sottosegretario GIACOMELLI conferma che il Governo intende rinviare a settembre la presentazione del provvedimento normativo in ma-

teria di comunicazioni, ricordando di aver egli stesso recentemente dato l'annuncio.

Precisa che scopo dell'iniziativa è quello di mettere a sistema le strategie e le risorse finanziarie disponibili per programmare gli interventi finalizzati allo sviluppo della banda larga. Tali finalità sono confermate dal Governo: le ragioni del rinvio pertanto, al di là delle illusioni della stampa, non attengono a questioni di merito, ma soltanto alla scelta dello strumento normativo. Poiché alcuni degli interventi previsti non debbono essere attuati immediatamente ma prevedono un orizzonte temporale più ampio, mancherebbero infatti i presupposti di necessità ed urgenza per l'emanazione di un decreto-legge.

Sottolinea quindi che gran parte delle misure previste possono essere attuate in altri modi: per alcune non occorre neanche lo strumento legislativo (ad esempio i fondi europei per le Regioni stanziati con le delibere CIPE), mentre per altre si può far ricorso a un disegno di legge ordinario (come nel caso dei *voucher* per le imprese e del fondo di garanzia).

IN SEDE REFERENTE

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(746) STUCCHI. – *Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

(760) STUCCHI. – *Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(1570) BUEMI ed altri. – *Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

(1795) PEPE e MOLINARI. – *Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1815) CROSIO ed altri. – *Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1823) Loredana DE PETRIS ed altri. – *Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1841) FORNARO ed altri. – *Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

(1855) CIOFFI ed altri. – *Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio*

– e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 giugno.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 1.270 (testo 2) e 3.10 (testo 2) dei relatori, nonché la proposta 2.106 (testo 3). Annuncia altresì che il senatore Pagnoncelli ha comunicato di aggiungere la propria firma all'emendamento 4.7.

In risposta a una richiesta del senatore CROSIO (*LN-Aut*) si riserva di fissare al termine della seduta la scadenza per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori.

Ricorda quindi che, nella precedente seduta, in attesa che tutte le Commissioni competenti abbiano formulato i prescritti pareri sugli emendamenti, i relatori e il rappresentante del Governo hanno iniziato ad esprimere i pareri sulle proposte emendative in esame, riferite agli articoli 1 e 2. Cede quindi la parola per l'espressione degli ulteriori pareri.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 3, il relatore RANUCCI (*PD*), anche a nome del correlatore Buemi, invita al ritiro dell'emendamento 3.2, 3.5 e 3.6 ed esprime parere favorevole sulle proposte 3.3 e 3.4.

Per quanto riguarda la proposta 3.10 (testo 2) dei relatori, si pronuncia in senso favorevole segnalando che la stessa, concordata con il Governo, risolve definitivamente il problema delle procedure per i contratti di lavori, servizi e forniture conclusi dalla Rai. Di conseguenza, sono ritirati gli emendamenti dei relatori riguardanti lo stesso tema, 3.10, 3.11 (testo 2), 3.11, 3.12 e 3.13. Per le stesse ragioni, invita al ritiro della proposta 3.14.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 3.18, mentre si pronuncia in senso contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti del senatore AIROLA (*M5S*), precisa che l'invito al ritiro per la proposta 3.5 è motivato dal fatto che il contenuto della stessa si può intendere ricompreso in altri emendamenti.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime parere conforme al relatore, dichiarando di apprezzare in modo particolare la soluzione individuata con l'emendamento 3.10 (testo 2).

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira la proposta 3.2.

Il senatore AIROLA (*M5S*) ritira la proposta 3.5.

Il relatore RANUCCI (*PD*) si pronuncia in senso favorevole sulle proposte 4.5 e 4.14, sottolineando in particolare la valenza di quest'ultima per garantire l'indipendenza economica e finanziaria della Rai. Invita quindi al ritiro delle proposte 4.26 e 4.27.

Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 4.33 e 4.38 e invita al ritiro della proposte 4.35, 4.39 e 4.40 (queste ultime essendo ricom-

prese nell'emendamento 4.38 dei relatori). Infine, si esprime in senso contrario su tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime perplessità sull'invito al ritiro delle proposte 4.39 e 4.40, in quanto l'analogo emendamento 4.38 dei relatori contiene la previsione che, decorso il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari, i decreti legislativi possono comunque essere adottati dal Governo.

Il relatore RANUCCI (*PD*) fa presente che si tratta di una formula canonica, normalmente utilizzata per i disegni di legge delega.

Il sottosegretario GIACOMELLI conferma l'indicazione del relatore, sottolineando che la norma non vuole consentire al Governo di aggirare il parere parlamentare, ma soltanto dare tempi certi per l'adozione dei decreti legislativi

In termini generali si pronuncia quindi in senso conforme ai pareri del relatore, ad eccezione della proposta 4.5, per la quale si riserva di chiedere una riformulazione. In merito all'emendamento 4.14, osserva che lo stesso esprime un concetto ultroneo e che, in ogni caso, l'indipendenza economica e finanziaria dovrebbe essere garantita con riferimento alla funzione del servizio pubblico in generale e non rispetto allo specifico soggetto che quella funzione esercita e che oggi è la Rai, ma domani potrebbe essere un altro.

Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento 4.5 sul quale i relatori hanno espresso parere favorevole è interamente sostitutivo dell'articolo 4 per cui, se venisse approvato, precluderebbe tutti i successivi emendamenti.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) evidenzia che oltre a garantire l'indipendenza economica e finanziaria della Rai e del servizio pubblico in generale, il sistema di finanziamento dovrebbe assicurare anche certezza e stabilità delle risorse nel tempo.

Il senatore AIROLA (*M5S*) esprime il timore che garantendo l'indipendenza economica e finanziaria del servizio pubblico nel suo complesso, anziché con riferimento ai singoli soggetti che esercitano tale funzione, il Governo potrebbe poi ridurre il volume delle risorse destinate a ciascun operatore, compromettendone di fatto l'autonomia.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) evidenzia che, nella fase di transizione attuale, in cui il servizio pubblico è ancora esercitato dalla Rai, è comunque all'azienda che devono essere assicurate risorse finanziarie congrue e certe per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il sottosegretario GIACOMELLI fa presente che, in vista di un cambiamento del sistema di finanziamento, è certamente più corretto estendere le garanzie finora prestate alla sola Rai a tutto il servizio pubblico nel suo complesso, ossia alla funzione piuttosto che ai singoli soggetti. Conferma in ogni caso la volontà del Governo di riaffidare la concessione per il servizio pubblico radiotelevisivo in scadenza il prossimo anno direttamente alla Rai.

Ciò nonostante, è opportuno inquadrare il problema in un'ottica più ampia: quanto al tema della certezza delle risorse, sottolinea che neanche nell'attuale sistema misto di finanziamento canone-raccolta pubblicitaria gli importi sono determinati in senso assoluto, essendo legati a fattori esogeni (evasione del canone, andamento degli investimenti in pubblicità).

Il senatore FILIPPI (*PD*) concorda con le osservazioni del sottosegretario Giacomelli, circa l'opportunità di riferire i principi di indipendenza economica e finanziaria all'intero sistema del servizio pubblico. Sul tema della certezza delle risorse, ritiene che esso debba essere declinato piuttosto in termini di effettività.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) segnala che se si vuole introdurre l'ipotesi che concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo o possa essere un soggetto diverso dalla Rai, allora gli obblighi in materia di procedure per i contratti di appalto previsti a carico della Rai dall'emendamento 3.10 (testo 2) dei relatori, dovrebbero essere estesi a tutti i soggetti che divenissero concessionari.

Il sottosegretario GIACOMELLI concorda con le considerazioni del senatore Cioffi.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira gli emendamenti 4.25 e 4.26.

Il relatore RANUCCI (*PD*), con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 5, invita al ritiro delle proposte 5.6, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.23. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 5.24, mentre invita a ritirare e trasformare in ordine del giorno la proposta 5.25.

Si pronuncia indi in senso favorevole sugli emendamenti 5.28, 5.29, 5.30, 5.32 e 5.33, invitando contestualmente al ritiro dell'emendamento 5.34, e formulando parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Invita infine al ritiro della proposta 6.2, pronunciandosi in senso favorevole sull'emendamento 6.3 e in senso contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime parere conforme al relatore.

Preannuncia quindi l'intenzione di presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 5, comma 2, lettera *b*), che individua tra i criteri oggetto di delega la definizione dei compiti del servizio pubblico, al fine di

tenere conto delle numerose segnalazioni emerse in Commissione circa il carattere troppo ampio e generico della previsione normativa, così anche da semplificare l'*iter* di esame.

Il relatore RANUCCI (*PD*) esprime il proprio apprezzamento per la scelta del sottosegretario Giacomelli.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira le proposte 5.23 e 6.2.

Su proposta del PRESIDENTE, viene infine fissato alle ore 12 di giovedì 2 luglio il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori presentati nella seduta dello scorso 23 giugno e in quella odierna.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1936) Deputato Matteo BRAGANTINI ed altri. – Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il relatore RANUCCI (*PD*) ricorda che, come preannunciato nella precedente seduta, il senatore Scibona ha formulato alcune richieste di audizioni informative sul disegno di legge in esame. Tra queste, segnala quella dei rappresentanti della Corte dei conti e del Direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede di aggiungere ai suddetti nominativi anche quello del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che, a seguito di una recente modifica normativa, può accedere agli atti riguardanti i contratti pubblici segreti.

Il PRESIDENTE precisa che prima di decidere sulle suddette richieste di audizione la Commissione dovrebbe esprimersi circa l'eventuale richiesta di trasferimento dell'esame del disegno di legge in titolo dalla sede referente a quella deliberante, ipotizzata anch'essa nella seduta precedente. Chiede a tal fine quale sia l'opinione del Governo.

La sottosegretaria AMICI ricorda che il provvedimento in esame è stato approvato in prima lettura presso la Camera dei deputati dopo un lungo *iter* proprio per venire incontro ai rilievi critici avanzati dalla Corte dei conti circa la debolezza dei controlli in materia di contratti pubblici segreti e i conseguenti abusi dello strumento. Il disegno di legge rafforza questi controlli prevedendo il ruolo della Corte dei conti sia in fase pre-

ventiva che successiva. L'ANAC può chiedere di acquisire copia degli atti relativi alle procedure, garantendo la necessaria riservatezza, ma non interviene direttamente nelle procedure stesse.

Non ha obiezioni invece per quanto attiene all'eventuale richiesta di trasferimento dell'esame in sede deliberante, pur precisando che la risposta ufficiale del Governo interverrà solo quando tale richiesta dovesse essere formalizzata.

Il PRESIDENTE ricorda che la richiesta di trasferimento dell'esame in sede deliberante deve avere il consenso unanime in Commissione. Invita pertanto ciascun Gruppo parlamentare a segnalare per tempo la propria posizione in merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1880

Art. 2.

2.106 (testo 3)

RUSSO, FILIPPI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «6.», aggiungere i seguenti:

«6-bis. I componenti del Consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono nominati ogni tre anni entro il termine della scadenza del precedente mandato del Consiglio medesimo.

6-ter. I componenti del Consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato sui siti della Camera, del Senato e della Rai almeno 60 giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno 30 giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati sugli stessi siti *internet*.

6-quater. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal Consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda e pubblicata sul sito istituzionale della stessa almeno 60 giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via *internet* ovvero attraverso l'*intranet* aziendale, a tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati nell'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le singole candidature potranno essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno 150 dipendenti e dovranno pervenire almeno 30 giorni prima della nomina».

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In fase di prima applicazione:

a) la procedura di nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione si conclude entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma;

b) la pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 6, lettera a), deve avvenire entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma e le relative candidature devono essere presentate almeno 15 giorni prima della nomina;

c) la procedura di voto del membro del Consiglio di Amministrazione di designazione dell'assemblea dei dipendenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 6, lettera c), deve essere pubblicata dal Consiglio di amministrazione uscente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente norma e le candidature devono pervenire almeno 15 giorni prima della nomina».

2.170 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), capoverso «10», lettera c), sostituire le parole: «dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione», con le seguenti: «dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, canale e testata, il parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione».

Art. 3.

3.10 (testo 2)

I Relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione, ivi compresi tutti i servizi e le prestazioni preparatorie e accessorie e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione di programmi radiotelevisivi sono esclusi dall'applicazione

della disciplina del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto.».

b) sopprimere il comma 2.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 30 giugno 2015

Plenaria**156^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (n. 171)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La presidente PELINO (*FI-PdL XVII*), in sostituzione del presidente Mucchetti, relatore, illustra brevemente il provvedimento in titolo e comunica che il relatore ha predisposto una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, previe dichiarazioni di astensione del senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) e della senatrice GAMBARO (*Misto*), e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi è posto ai voti, risultando approvato.

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

La senatrice, FISSORE (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, per le parti di competenza della 10^a Commissione.

Dopo aver ricordato che il provvedimento, che contiene norme di diretta attuazione, volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, chiude 10 procedure d'infrazione e 7 Casi EU *pilot*, prevede il recepimento di una direttiva che scade nel 2016 e attua 2 decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, passa all'esame del testo.

L'articolo 1, che interviene in particolare a tutela della concorrenza, abroga una serie di decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica; l'articolo 2 abroga invece la norma (rimasta inattuata, ma comunque oggetto di una procedura di precontenzioso) che prevede l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi (benzina, gpl, gasolio) da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Passa poi a illustrare l'articolo 5, che è finalizzato alla chiusura di una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 7, che, relativamente alle domande di brevetto o di marchio, abolisce la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario di indicare o eleggere un domicilio in Italia, che quindi ora potrà essere eletto in uno qualunque dei Paesi dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo.

Ricorda inoltre l'articolo 8, che modifica la disciplina transitoria applicabile agli affidamenti diretti (ossia senza gara) di servizi pubblici locali di rilevanza economica in essere al 18 ottobre 2012, anche non conformi alla normativa europea.

L'articolo 9 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2016, i contratti di turismo organizzato non siano più assistiti dal Fondo pubblico di garanzia del turismo, bensì da polizze assicurative private o da apposite garanzie bancarie.

Segnala poi l'articolo 14, che riguarda la realizzazione di un «Registro nazionale degli aiuti», destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti «*de minimis*» concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche e interviene sulla procedura di redazione e presentazione al Parlamento della Relazione annuale sugli incentivi alle imprese prevista dalla legge n. 266/1997.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 15, che intende dare attuazione alla decisione 2012/21/UE relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate da previa notifica alla Commissione europea.

Illustra infine l'articolo 24, che interviene in materia di stoccaggio di CO₂, di licenza di esplorazione, di prescrizioni degli organi di controllo e di controversie transfrontaliere; l'articolo 25, che riguarda l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte, di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, posto dalla direttiva 2009/119/UE; l'articolo 26,

che apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 di recepimento del Terzo pacchetto energia.

Conclude proponendo l'approvazione di una relazione favorevole da trasmettere alla 14^a Commissione, riservandosi di integrarla con gli eventuali rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) chiede di poter svolgere un approfondimento in merito all'articolo 8.

Acquisita la disponibilità della relatrice, la presidente PELINO (*FI-PdL XVII*) sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16.

La senatrice FISSORE (*PD*) precisa i contenuti dell'articolo 8 del disegno di legge in titolo, ribadendo la propria proposta di esprimersi in senso favorevole.

Interviene quindi la senatrice VALDINOSI (*PD*) per evidenziare la rilevanza dell'articolo 14, che permetterà una migliore gestione dei fondi europei e favorirà l'attività di contrasto alle relative frodi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la relazione favorevole proposta dalla relatrice viene posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 171

La 10^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in titolo attua la direttiva 2013/34/UE sui bilanci d'esercizio, sui bilanci consolidati e sulle relative relazioni in base all'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre;

la direttiva e il conseguente schema di decreto legislativo hanno il duplice obiettivo di semplificare gli adempimenti per le imprese di minori dimensioni e di avvicinare la normativa contabile ai principi contabili internazionali Ias-Ifrs per i gruppi di dimensioni maggiori;

si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole con i seguenti rilievi:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di limitare la prevalenza della sostanza sulla forma nelle specifiche poste del bilancio e non nei principi generali allo scopo di ridurre le aree di incertezza; e in tale logica confermino il principio secondo il quale non possono essere distribuiti ai soci gli utili derivanti dall'aggiornamento del *fair value* dei derivati non di copertura e delle differenze cambio non realizzate, principio che ha la finalità prudenziale di non indebolire i mezzi propri dell'impresa;

valutino altresì le Commissioni di merito se debbano essere attratte nel bilancio consolidato di una società per azioni o a responsabilità limitata soltanto le società nelle quali la consolidante abbia una partecipazione al capitale tale da attribuirle un'influenza dominante, anche in questo caso per ridurre le aree di incertezza; nella stessa logica, per evitare rappresentazioni distorsive della sostanza, valutino se non sia il caso di escludere dagli obblighi di rendicontazione pubblica della remunerazione degli amministratori i compensi percepiti in società partecipate in misura inferiore al 10 per cento del capitale;

sempre a proposito di remunerazioni degli amministratori, valutino le Commissioni di merito se, nel provvedimento in esame oppure, even-

tualmente, in atti successivi, non debba essere introdotto l'obbligo di rappresentare nel bilancio il rapporto tra la remunerazione dell'amministratore delegato, comprensiva anche delle parti variabili comunque corrisposte, e il salario lordo mediano rilevabile nella parte italiana del gruppo ovvero il costo del lavoro medio con esclusione di quello dell'amministratore delegato e dei dirigenti che a lui direttamente riportano.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 30 giugno 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 56

Presidenza della Vice Presidente
MUNERATO

indi del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,20

AUDIZIONI INFORMALI SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 176 (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE CITTADINI E IMPRESE SU RAPPORTO DI LAVORO), N. 177 (SERVIZI PER IL LAVORO), N. 178 (SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO) E N. 179 (AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 30 giugno 2015

Plenaria**249^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA**(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)*

Il relatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) riferisce sulle parti del disegno di legge in titolo rientranti nella competenza della Commissione.

Si sofferma, in particolare, sui commi 10 e 11 dell'articolo 9, concernenti le università non statali che gestiscono policlinici universitari.

La novella di cui al comma 10 estende la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. Il fine della novella – come emerge dalle relazioni governative (illustrativa e tecnica) – consiste nel consentire una diversa articolazione organizzativa, in considerazione delle diverse esigenze che presenta l'ambito dell'assistenza sanitaria rispetto a quello universitario.

La disciplina oggetto dell'estensione è costituita dalla normativa di cui al decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999, inerente ai rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e le università, la quale trova applicazione anche per le suddette università non statali, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti; i protocolli di intesa, stipulati, in base alla citata normativa generale, tra la regione e le singole

università ubicate sul relativo territorio, disciplinano (con riferimento alle università non statali) gli ambiti operativi-organizzativi.

La novella di cui al comma 11 reca un coordinamento con la novella precedente, relativamente al profilo del finanziamento statale. La norma di coordinamento specifica che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 377, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, sul concorso statale per gli oneri connessi allo svolgimento delle attività dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali continua ad applicarsi anche nel caso di trasformazione – nei termini di cui al precedente comma 10 – della forma giuridica.

A tal proposito, il relatore ricorda che la suddetta disposizione finanziaria ha previsto un finanziamento di 50 milioni di euro per il 2014 e di 35 milioni annui per il periodo 2015-2024, con erogazione delle risorse subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa tra le singole università e la regione interessata, «comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi».

Ricorda, inoltre, che i policlinici facenti capo ad università non statali sono risultano essere attualmente i seguenti: il Policlinico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma; il Policlinico Universitario Agostino Gemelli (della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma); l'Ospedale San Raffaele della Facoltà di Medicina e Chirurgia e della Facoltà di Psicologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Riguardo alle altre norme del decreto-legge in conversione, il relatore segnala che: l'articolo 1 reca norme sul patto di stabilità interno degli enti locali, intese, tra l'altro, ad escludere dalla commisurazione degli obiettivi del patto di stabilità interno alcune spese dei comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e per interventi connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto; l'articolo 8 destina in favore delle anticipazioni finanziarie per il pagamento dei debiti a carico degli enti territoriali le risorse non utilizzate per le anticipazioni finanziarie per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.

In conclusione, il relatore fa rilevare che attualmente, soprattutto nelle regioni sottoposte a piano di rientro (tra le quali cita, a titolo di esempio, la Calabria e il Lazio), la stipula di convenzioni tra università non statali e policlinici incontra rilevanti difficoltà, che generano a loro volta fenomeni di mobilità sanitaria verso altre regioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) osserva che le agevolazioni destinate agli enti che forniscono servizi di utilità sociale e interesse generale, pur condivisibili in astratto, possono talora essere riconosciute in maniera non giustificata e ciò determina una distorsione del mercato. Pertanto, ritiene che occorrerebbe prevedere in materia un coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente a norme specifiche concernenti la partecipazione delle imprese sociali alle gare per l'aggiudicazione delle commesse pubbliche.

La senatrice PADUA (*PD*) premette che, nell'ambito dell'intervento che si accinge a svolgere, riporterà alcune considerazioni che ha avuto modo di condividere con la senatrice Granaiola, essendo quest'ultima impossibilitata a partecipare alla discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Dopo aver inquadrato in maniera articolata i temi affrontati dal testo, esprime l'avviso che sia necessaria un'organica ed accorta riforma di tutto il sistema del terzo settore, a partire dal diversificato mondo del volontariato, al fine di rimettere ordine, dare certezze operative, semplificare e chiarire ruoli e prospettive.

Il problema principale da risolvere è, ad avviso dell'oratrice, come conservare lo spirito di solidarietà, di cittadinanza attiva e la cultura fondante del mondo del volontariato in un quadro mutato di competenze, responsabilità e ruoli, e come un «sistema di terzo settore», nelle sue diverse articolazioni, possa essere funzionalmente efficace, semplice da gestire, culturalmente e civilmente coerente con la propria storia e, nel contempo, economicamente sostenibile.

Al riguardo, osserva che il disegno di legge in esame, pur recando norme di delega importanti, non offre soluzioni immediate alla soluzione del suddetto problema: una verifica sarà possibile solo dopo l'adozione dei decreti attuativi.

Sottolinea che la suddivisione interna al terzo settore non può essere ridotta ad una valutazione meramente economica o commerciale: l'impresa sociale, a suo giudizio, può e deve avere un proprio ruolo quando ha ad oggetto attività e servizi che per la loro natura è difficile immaginare fuori da una organizzazione gerarchicamente ed aziendalmente strutturata. Si tratta – soggiunge l'oratrice – di un terreno delicato, da trattare con attenzione e cura, ancora in gran parte da esplorare e, tra l'altro, fioriera di nuova e buona occupazione, in particolare per i giovani.

Si sofferma, quindi, su un tema che ritiene andrebbe meglio esplicitato, anzi inserito apertamente, nei criteri di delega: occorre evitare di orientare il volontariato organizzato a migrare verso «l'impresa», anche se sociale. L'associazione di volontariato deve cioè poter conservare la possibilità di gestire anche servizi complessi, se organizzati in autonomia, originariamente progettati dalle associazioni o co-progettati con gli enti locali, per rispondere a bisogni, sperimentare, innovare o semplicemente rappresentare settori sociali deboli o emarginati. È proprio in questo ambito che – ad avviso dell'oratrice – può e deve essere conservato, più che

altrove, lo spirito costitutivo della legge n. 266 del 1991, ridefinendo però nella massima chiarezza il rapporto economico, funzionale e di «call» con gli enti locali; semplificando al massimo la normativa gestionale, a partire dalla complessa vicenda dei rimborsi ai volontari, e consentendo ragionevoli iniziative di reperimento di fondi.

Esprime perplessità in ordine alla scelta di fare riferimento a elenchi di temi ed attività individuati dallo Stato per accedere alle agevolazioni: ciò in quanto, a suo parere, il volontariato è una cultura, un modo di fare e di essere, non riducibile un elenco di mansioni.

Infine, quanto ai centri di servizio per il volontariato (CSV), reputa che al centro dell'analisi debba esservi il rapporto tra costo, servizi erogati e risultati effettivi. È questa analisi che – soggiunge – dovrebbe guidare la riprogettazione dei CSV: l'obiettivo dovrebbe essere quello di conservare strutture operative snelle, sostenibili, che erogano servizi e formazione essenziali per le organizzazioni e la loro qualità operativa; ma soprattutto organizzazioni con progetti chiari, condivisi, e verificabili nei risultati effettivamente raggiunti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(86) Ignazio MARINO ed altri. – Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(1619) Daniela DONNO ed altri. – Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre 2014.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) ritiene che, nell'affrontare le problematiche trattate dai disegni di legge in esame, occorrerebbe tenere distinta la condizione di quanti loro malgrado si trovano a vivere senza fissa dimora da quella delle persone che invece scelgono volontariamente tale stile di vita.

La senatrice MATURANI (PD) premette che i disegni di legge in esame intendono individuare delle soluzioni per ovviare alle problematiche sanitarie delle persone che non possono disporre di una propria dimora, ma ritiene che anche le persone che volontariamente scelgono di non avere una residenza stabile meritino di poter accedere all'assistenza del Servizio sanitario nazionale.

Soggiunge che la soluzione della residenza fittizia, messa in campo da diverse amministrazioni comunali, può essere considerata come un punto di riferimento, pur essendo al contempo necessario individuare delle contromisure per evitare che si ricorra in maniera utilitaristica a tale strumento.

La senatrice SILVESTRO (PD), nel concordare con le considerazioni svolte dalla senatrice Maturani, esprime l'avviso che gli obiettivi sottesi ai disegni di legge in esame siano senz'altro da perseguire. Sottolinea, in particolare, che dare certezza di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora, siano esse volontariamente o involontariamente in tale stato, significa tutelare anche il diritto alla salute degli individui che con queste ultime si trovano a venire in contatto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 151

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 30 giugno 2015

Sottocommissione per i pareri

44^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,35

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali: rinvio dell'espressione del parere;

alla 10^a Commissione:

(1836) Camilla FABBRI ed altri. – Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse: rinvio dell'espressione del parere.

Plenaria**155^a Seduta**

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2015, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 174)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Si apre la discussione.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritiene che il Ministero debba tener conto, nelle future ripartizioni dei contributi, di modalità di assegnazione dei fondi anche in relazione alla capacità degli enti beneficiari di attrarre risorse proprie mediante programmi in favore del territorio e della biodiversità.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione e invita il relatore Mancuso a formulare la proposta di parere.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere favorevole che raccoglie l'osservazione del senatore Arrigoni.

La senatrice PUPPATO (*PD*) paventa il rischio che l'attribuzione di maggiori risorse a quegli enti che sono già in grado di procurarsele autonomamente rischia di innescare un circolo vizioso in danno degli enti a cui tale possibilità è preclusa, in ragione di un diverso contesto territoriale e sociale.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) sottolinea che l'introduzione di meccanismi premiali mira a stimolare iniziative di valorizzazione del territorio e di mantenimento della biodiversità.

La senatrice NUGNES (*M5S*) giudica pericoloso adottare sistemi premiali che possono condurre, al limite, ad uno sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali. Fa presente che il suo Gruppo ha presentato una proposta di parere contrario con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il presidente MARINELLO osserva che l'indicazione del senatore Arrigoni intende incentivare la capacità degli enti di gestione di reperire risorse per la realizzazione di piani di ricerca e progetti anche di livello europeo.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che già lo scorso anno fu richiesto al Ministero dell'ambiente di presentare una griglia di criteri diversi da quelli attualmente vigenti, insieme ad una simulazione di come sarebbe stato eventualmente distribuito il fondo. Considerato che la richiesta già formulata non ha sortito alcun effetto, pur condividendo l'osservazione del senatore Arrigoni, dichiara l'astensione del suo Gruppo dal voto.

Il senatore VACCARI (*PD*) condivide le argomentazioni della senatrice Puppato volte ad evitare il rischio di sostenere con risorse pubbliche enti in grado di essere autosufficienti sotto il profilo finanziario. Ritiene tuttavia che, nei termini in cui è stata formulata dal relatore, l'indicazione del senatore Arrigoni sia condivisibile.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato, è posta ai voti ed approvata, risultando pertanto preclusa la proposta di parere contrario.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra le parti di competenza della Commissione, facendo presente che l'articolo 21 reca disposizioni relative alla cattura di richiami vivi, a seguito della procedura di infrazione n. 2014/2006. L'articolo 22 dispone in tema di divieto in commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, al fine di chiudere il caso EU Pilot 5391/13/ENVI. L'articolo 23 detta una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio contenuta nel titolo II della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2123 rela-

tivi al non corretto recepimento della direttiva 94/62/CE («direttiva imballaggi»). L'articolo 24 reca disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio per risolvere il Caso EU-PILOT 7334/15/CLIM. L'articolo 27 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al sistema di protezione civile dell'Unione europea, in attuazione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Il senatore VACCARI (*PD*) sottolinea alcune criticità relative all'articolo 21, in materia di richiami vivi. In particolare, occorre chiarire quali siano i mezzi e i metodi di cattura non vietati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 174**

La 13^a Commissione permanente del Senato,
esaminato lo schema di decreto in titolo,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

andrebbero valutate, nelle future ripartizioni dei contributi, modalità di assegnazione anche in relazione alla capacità degli enti beneficiari di attrarre risorse proprie mediante programmi in favore del territorio e della biodiversità.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI
MORONESE e NUGNES SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 174**

La Commissione 13^a del Senato,

esaminato l'atto di Governo n. 174 concernente lo schema di decreto ministeriale sul riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare per l'anno 2015, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

premesso che:

lo schema di decreto ministeriale in oggetto provvede alla ripartizione annuale delle risorse del capitolo 1551, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Il capitolo citato è collocato all'interno del programma 13 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, nell'ambito della missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Si ricorda che la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di riparto in titolo è formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (Collegato 1996), che ha disposto l'iscrizione in un unico capitolo – nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato – degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari; il citato comma 40 prevede che il riparto dei contributi tra gli enti interessati venga annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti;

a partire dall'esercizio 2011 il riparto non riguarda tutte le spese in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, poiché (a causa dell'espunzione delle spese obbligatorie dalla tabella C della legge di stabilità, prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera d, della legge n. 196 del 2009, e dall'articolo 52, comma 1, della medesima legge) le spese obbligatorie sono state allocate in un diverso capitolo (1552) dello stato di previsione del MATTM, che ha uno stanziamento di competenza per il 2015 pari a 70,96 milioni di euro. Le su indicate modifiche normative hanno determinato una rilevante contrazione delle risorse finanziarie da ripartire sul capitolo 1551 a partire dal 2011. Si rileva che lo stanziamento

mento da ripartire per il 2015 è pari a 4,28 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 4,93 milioni di euro ripartiti con il decreto relativo all'esercizio 2014, integrati poi con una variazione in assestato ad invarianza di spesa di 450.000 euro. A parziale integrazione dello stanziamento per il 2015, la relazione illustrativa sottolinea che, anche per l'esercizio finanziario in corso, si è provveduto a richiedere in assestato una variazione integrativa ad invarianza di spesa, quantificata in 1,095 milioni di euro;

la procedura per il riparto della quota destinata agli Enti Parco nazionali ammonta ad euro 2.755.000 (comprensivi di 690.000 euro richiesti in sede di assestamento del bilancio) che alla luce del criterio della complessità territoriale- amministrativa delle aree protette è suddivisa in tre distinti parametri: la superficie occupata da ciascun Parco (per i parchi dell'arcipelago di La Maddalena e dell'Arcipelago toscano è stato utilizzato anche il dato relativo alla superficie di perimetrazione a mare); le superfici delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1): si tiene conto pertanto dell'estensione complessiva della superfici che presentano un particolare pregio naturalistico e che risultano sottoposte a speciali vincoli per la fruizione; il numero dei Comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun Parco, quale indicatore del grado di difficoltà nella gestione delle relazioni istituzionali che l'Ente Parco deve affrontare. Si precisa che si tratta degli stessi criteri enunciati nella relazione illustrativa dello schema di riparto riferito all'esercizio 2014;

considerato che:

da quanto risulta dalla relazione e dalla tabella allegata allo schema di decreto, ricorda che sono state assegnate quote fisse pari a 105.000 euro, 125.000 euro o 145.000 euro, sulla base dei valori assunti dai parametri suddetti ai quali sono stati applicati appositi coefficienti di ponderazione, che tengono conto del livello di importanza assegnato a ciascun parametro in rapporto con gli altri. L'allegato 1 incluso nella relazione reca una tabella esplicativa dei criteri per il riparto 2015 con l'indicazione dei coefficienti di ponderazione e dei valori assegnati a ciascun parametro;

relativamente al riparto della quota destinata alle 27 aree marine protette, pari a 1.380.000 euro (comprensivi dei 405.000 euro previsti dall'assestato), la procedura e le quote individuate sono identiche all'anno precedente: le aree sono distinte in zone ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea) e zone non ASPIM, prevedendo per le prime una quota fissa di 70.000 euro e per le altre di 40.000 euro, come nel riparto 2014. I diversi importi assegnati alle aree incluse nella lista ASPIM trovano giustificazione, secondo quanto argomentato nella relazione illustrativa, nel fatto che essere tale lista «comporta un aumento di responsabilità sul controllo dell'ambiente, allo scopo di salvaguardare le specie ASPIM e gli habitat in cui le specie vivono e si riproducono», che implica quindi «un lavoro costante ed oneroso attraverso il regolare monitoraggio e la salvaguardia delle specie individuate negli elenchi ASPIM». È bene precisare che le Aspim (aree specialmente protette di im-

portanza Mediterranea) sono state istituite sulla base della Convenzione di Barcellona, ratificata nel 1979 n. 30 relativa alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo relativo alle aree Specialmente protette e la Biodiversità in Mediterraneo del 1995 (Protocollo ASP) che prevede, al fine di promuovere la cooperazione nella gestione e conservazione delle aree naturali così come nella protezione delle specie minacciate e dei loro habitat, l'istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM). Data l'importanza e la diversità delle aree speciali, sarebbe stato auspicabile prevedere maggiori stanziamenti idonei a garantire una maggiore tutela, monitoraggio, conservazione delle 27 aree marine. Inoltre, le aree marine protette sono una base fondamentale per il Mar Mediterraneo soprattutto per le numerose specie che vi abitano, ma devono essere «di qualità», devono essere ben gestite e per esserlo hanno bisogno di stanziamenti maggiori. Le aree marine protette italiane inserite nella lista delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea sono 10: Portofino, Miramare, Plemmirio, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Torre Guaceto, Capo Caccia-Isola Piana, Punta Campanella, Porto Cesareo, Capo Carbonara, Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre. I diversi importi assegnati alle aree incluse nella lista ASPIM trovano giustificazione, secondo quanto argomentato nella relazione illustrativa, nel fatto che essere in tale lista «comporta un aumento di responsabilità sul controllo dell'ambiente, allo scopo di salvaguardare le specie ASPIM e gli habitat in cui le specie vivono e si riproducono, che implica quindi» *un lavoro costante ed oneroso attraverso il regolare monitoraggio e la salvaguardia delle specie individuate negli elenchi ASPIM;*

considerato inoltre che:

per le aree marine protette nazionali, la relazione precisa che dall'esercizio 2012 tutte le aree sono state dotate di un modello di programmazione standardizzato, che consente di assicurare uniformità degli standard gestionali e che le risorse sono destinate alle attività avviate sulla base della direttiva del Ministro dell'ambiente per il 2013 relativa ai parchi e alle aree marine protette, dirette (come già sottolineato nel precedente paragrafo) alla conservazione della biodiversità, tramite il monitoraggio delle specie e degli *habitat* e lo sviluppo di una metodica standardizzata per la rendicontazione degli effetti delle azioni adottate dagli enti gestori per il contrasto alle minacce sugli habitat e sulle specie protette. Relativamente all'importo assegnato per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle Convenzioni internazionali, pari a complessivi 515.000 euro, 260.000 euro sono destinati alla Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie ratificata con la legge 25 gennaio 1975, n. 874, e 255.000 euro alla Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES), ratificata con la legge 19 dicembre 1983, n. 42;

la relazione illustrativa evidenzia, infine, in merito alla quota assegnata ai tre parchi minerari, che al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, al Parco museo delle miniere dell'A-

miata ed al Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche sono state destinate risorse pari, rispettivamente, ad euro 250.000, 250.000 e 170.000. La medesima relazione sottolinea che tali Parchi, sorti per effetto di un'apposita disposizione normativa che ne ha previsto l'istituzione con decreto ministeriale, non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma poiché hanno messo in campo interventi di tutela, al fine di garantire la continuità della loro azione a partire dall'esercizio 2004, compatibilmente con le necessità riferite agli enti parco nazionali e alle marine protette, sono state individuate le quote finanziabili;

considerato, infine, che:

la contrazione finanziaria consistente nello stanziamento di 4, 28 milioni di euro per il 2015 rispetto ai 4,93 milioni di euro stanziati con decreto per l'esercizio 2014, sia del tutto incapiante per il buon funzionamento degli enti preposti alla tutela, al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità delle aree marine protette e degli Enti Parco;

dallo schema di decreto ministeriale in oggetto emerge una rilevante contrazione delle risorse finanziarie da ripartire sul capitolo 1551 che a causa anche di una legislazione non omogenea non risolve il sistema frammentato delle aree protette. Missione questa, ulteriormente impoverita dalle politiche attuali che danno alle aree protette un ruolo più dedicato allo sviluppo di attività produttive piuttosto che agli obiettivi prioritari quali: la conservazione della biodiversità connessa allo sviluppo sostenibile. Promuovere questa visione delle aree protette, consente di raggiungere gli obiettivi strategici, primari dei Parchi: arrestare o almeno rallentare la perdita di biodiversità come previsto dalla Convenzione Internazionale per la biodiversità;

l'incredibile potenzialità naturalistica italiana, *include 772 aree naturali così come disposto dall'elenco ufficiale del Ministero dell'Ambiente*, a cui corrisponde una difficile realtà circa la gestione delle aree protette, caratterizzata, dalla disattenzione delle normative nazionali ed europee alla tutela del territorio e della biodiversità. Spesso ci si trova di fronte ad aree abbandonate a scempi causati da progetti che devastano ingenti patrimoni naturali, i cui Enti di gestione sono assenti o incapaci di contrastare queste azioni. Gli stessi Enti Parco, inoltre, se da una parte si trovano a dover far fronte a bilanci del tutto insufficienti ad assicurare anche le più basilari attività di controllo e tutela, dall'altra sono considerati come bacini di attività produttive e presidi politici piuttosto che come luogo deputato alla conservazione della biodiversità. Sarebbero auspicabili, quindi, per una maggior tutela della biodiversità, non solo stanziare maggiori risorse, ma introdurre con opportuni provvedimenti legislativi, discipline volte a garantire il buon funzionamento e un maggior controllo degli enti preposti alla gestione degli enti parco e delle aree marine protette;

formula, parere contrario.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 30 giugno 2015

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 30 giugno 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 20,10.

Audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Andrea ORLANDO, *Ministro della Giustizia*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Francesco D'UVA (*M5S*), Marco DI LELLO (*MISTO*), Davide MATTIELLO (*PD*), Giulia SARTI (*M5S*), Alessandro NACCARATO (*PD*) nonché i senatori Franco MIRABELLI (*PD*), Salvatore Tito DI MAGGIO (*CRi*), Salvatore TORRISI (*AP*), Enrico BUEMI (*PLA-PSI-MAIE*), Lucrezia RICCHIUTI (*PD*), Francesco MOLINARI (*MISTO*), Mario Michele GIARRUSSO (*M5S*), ai quali risponde l'auditore.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Ministro Orlando per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 30 giugno 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale

Audizione del Sottosegretario ai beni, alle attività culturali e al turismo, Francesca Barracciu

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Francesca BARRACCIU, *Sottosegretaria ai beni, alle attività culturali e al turismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Antimo CESARO (*SCPI*), Sandra ZAMPA (*PD*), a più riprese, e Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Francesca BARRACCIU, *Sottosegretaria ai beni, alle attività culturali e al turismo*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare la Sottosegretaria Francesca Barracciu per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che il testo integrale della sua relazione sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 30 giugno 2015

Plenaria

20ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Interviene la dottoressa Loredana Musmeci, Direttore del Dipartimento Ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto Superiore di Sanità

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Fa presente inoltre che l'audita avrà la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parti di essa – attraverso l'interruzione della resocontazione stenografica – qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Poiché non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione di rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità in ordine ai profili di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro connessi al recente incendio sviluppatosi all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino**

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto alla rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Interviene per svolgere le proprie considerazioni, in ordine ai profili di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro connessi al recente incendio sviluppatosi all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, la dottoressa MUSMECI.

Prendono la parola per porre quesiti all'audita la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), la Presidente FABBRI e i senatori BAROZZINO (*Misto-SEL*), FUCKSIA (*M5S*) e FAVERO (*PD*), ai quali risponde la dottoressa MUSMECI.

La PRESIDENTE ringrazia quindi l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

*Presidenza della Presidente
FABBRI*

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

